Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 137

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 19 giugno 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1981, n. **310**.

Corresponsione di miglioramenti economici al personale statale . . . . Pag. 3935

Avvisi di rettifica: (Decreti-legge 6 giugno 1981, n. 283 e n. 285) . . . . Pag. 3938

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 aprile 1981.

Modificazioni al calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1981. Pag. 3938

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 25 maggio 1981.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Parma . . . . . Pag. 3939

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 6 aprile 1981.

Approvazione di tariffe di assicurazioni sulla vita, di opzioni e di condizioni particolari di polizza, presentate dalla S.p.a. Toro assicurazioni, in Torino . Pag. 3940

Ministero della sanità

DECRETO 5 giugno 1981.

Modificazione e integrazione al decreto ministeriale 19 marzo 1980, concernente criteri e procedure per il rilascio delle licenze di pubblicità previste dall'art. 201, terzo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni . . . . Pag. 3941

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 5 maggio 1981, **n. 311.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato . . Pag. 3941

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore dell'accordo italo-franco-monegasco relativo alla protezione delle acque del litorale mediterraneo firmato a Monaco il 10 maggio 1976 . . . . Pag. 3942

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione . . . . Pag. 3942

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del commissario straordinario per la gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Oristano Pag. 3942

Ministero dell'interno:

Modificazioni allo statuto dell'associazione « O.F.T.A.L. - Opera federativa trasporto ammalati a Lourdes », in Vigevano . . . . Pag. 3942

Autorizzazione alla associazione « La San Vincenzo », in Milano, ad accettare un legato . . . . Pag. 3942

Ministero della sanità: Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Levico-Casara » di Levico . Pag. 3942

Ministero del tesoro:

Abilitazione di azienda di credito . . . . . Pag. 3942

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 3943

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Istituto centrale di statistica: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di agente tecnico nel ruolo della carriera del personale ausiliario tecnico . . . . . . Pag. 3944

Ministero degli affari esteri: Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie degli aspiranti ad incarichi di lettore non di ruolo per l'insegnamento della lingua e cultura italiana presso le istituzioni straniere d'istruzione universitaria . . . . Pag. 3944

Ministero della pubblica istruzione: Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 139 . . Pag. 3944

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a trenta posti di collocatore, ruolo dei collocatori, da destinare in Lombardia. Pag. 3944

Ministero delle finanze: Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito del concorso pubblico a venti posti di operaio nella guardia di finanza . . Pag. 3944

Ministero per i beni culturali e ambientali - Istituto storico italiano per il Medio Evo: Concorso ad un posto di alunno presso la scuola storica nazionale di studi medioevali per il triennio 1981-84 . . . . Pag. 3944

Ufficio veterinario provinciale di Agrigento: Stralcio di due sedi dal concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia . . . . Pag. 3944

REGIONI

Regione Sicilia

LEGGE 18 aprile 1981, n. **66.**

Disposizioni per l'assunzione dei lavoratori da parte degli ispettorati ripartimentali delle foreste e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione . . . . Pag. 3945

LEGGE 18 aprile 1981, n. **67.**

Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative . . . . Pag. 3946

LEGGE 18 aprile 1981, n. **68.**

Istituzione, organizzazione e gestione dei servizi per i soggetti portatori di handicap . . . . Pag. 3946

LEGGE 18 aprile 1981, n. **69.**

Norme sulla contabilità e l'amministrazione del patrimonio delle unità sanitarie locali . . . . . . Pag. 3951

LEGGE 18 aprile 1981, n. **70.**

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, recante norme sul riordino urbanistico edilizio. Pag. 3962

LEGGE 18 aprile 1981, n. **71.**

Proroga dei termini di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, per le industrie ittico-conserviere. Pag. 3964

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 167 DEL 19 GIUGNO 1981:

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Elenco per provincia al 31 dicembre 1980 degli uffici viaggi e turismo, uffici turistici e uffici di navigazione.

(2072)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1981, n. **310**.

Corresponsione di miglioramenti economici al personale statale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visti gli accordi relativi al triennio 1979-81, intervenuti il 24 gennaio 1981 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L., della C.I.S.N.A.L., C.I.S.A.L., C.I.S.A.S., C.O.N.F.A.I.L. e CONFEDIR-DIRSTAT per il personale contemplato nel titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Stipendi

A decorrere dal 1° febbraio 1981, al personale civile dello Stato previsto dall'art. 1 della legge 11 luglio 1980, n. 312, escluso quello dipendente dall'Azienda nazionale autonoma strade statali, competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

primo livello	L. 2.160.000
primo livello dopo sei mesi	» 2.400.000
secondo livello	» 2.676.000
terzo livello	» 3.036.000
quarto livello	» 3.320.000
quinto livello	» 3.660.000
sesto livello	» 4.120.000
settimo livello	» 5.040.000
ottavo livello	» 6.000.000

La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio dell'8 per cento, computato sullo stipendio iniziale di livello, e in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento computati sull'ultima classe di stipendio.

Per il primo livello le classi biennali si calcolano su L. 2.400.000, escludendo i primi sei mesi dal periodo utile per il conseguimento delle classi stesse.

Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,50 per cento sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.

Art. 2.

Inquadramento

L'inquadramento nei livelli stipendiali di cui al precedente articolo è effettuato dal 1° febbraio 1981 sulla base degli anni di effettivo servizio di ruolo e non di ruolo comunque prestato alle dipendenze dello Stato fino al 31 gennaio 1981 e dei benefici indicati al successivo art. 3.

Alla determinazione del nuovo stipendio si provvede come segue:

a) per il personale che alla data di entrata in vigore dei nuovi stipendi si trovi nel livello retributivo più alto tra quelli relativi all'ex carriera di appartenenza, si determina sul livello inferiore lo stipendio corrispondente al periodo di servizio prestato nella prima o nelle prime due qualifiche per le carriere che erano strutturate, rispettivamente, in due o in tre qualifiche, o prestato in posizione economica corrispondente alle prime due qualifiche delle carriere ordinarie ove trattisi di personale che apparteneva a carriere articolate su una sola qualifica, valutando anche le eventuali frazioni di biennio maturate alla data predetta, escluse le frazioni di mese. Allo stipendio così determinato si aggiunge, ove spettante, l'importo relativo al beneficio di cui al successivo art. 3.

Lo stipendio risultante dall'applicazione dei suesposti criteri si riporta nel livello retributivo di inquadramento e qualora l'importo si collochi tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico, o tra due aumenti periodici, è attribuita la classe o l'aumento periodico d'importo immediatamente superiore. A detto stipendio si aggiunge la progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica di vertice, o a quello reso da data non anteriore al 13 luglio 1980 dal personale inquadrato nello stesso livello retributivo ai sensi dell'art. 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. L'eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio è valutata ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto di stipendio;

b) per il personale che alla data di entrata in vigore dei nuovi stipendi si trovi nel livello retributivo più basso tra quelli relativi all'ex carriera di appartenenza, lo stipendio è determinato sulla base dell'intera anzianità di carriera. A tale anzianità va aggiunta quella derivante dalla temporizzazione dell'eventuale beneficio di cui al successivo art. 3. L'eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio si valuta ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto di stipendio. La temporizzazione del beneficio di cui al successivo art. 3 espressa in mesi è pari a 24 volte il beneficio stesso diviso per l'importo della classe o dello scatto in corso di maturazione;

c) per il personale che abbia prestato servizio di ruolo anche in carriera o categoria diverse da quella di appartenenza, detto servizio è valutato attribuendo un beneficio pari al 2 per cento per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, del relativo periodo, fino al decimo anno, e del 3 per cento, per i successivi anni, applicando tali percentuali sullo stipendio iniziale del livello retributivo più basso tra quelli della carriera in cui il servizio è stato prestato. Il relativo importo si aggiunge allo stipendio iniziale del livello retributivo più basso tra quelli della carriera di appartenenza e si procede poi, secondo i criteri di cui ai precedenti punti *a*) e *b*), alla determinazione dello stipendio spettante, provve-

dendo alla temporizzazione degli eventuali benefici aggiuntivi solo quando questi competano direttamente nel livello di inquadramento;

d) per il personale che abbia prestato anche servizio non di ruolo, tale servizio è valutato attribuendo un beneficio pari all'1,25 per cento per ogni anno o frazione superiore a sei mesi del relativo periodo, computato sullo stipendio iniziale del livello retributivo corrispondente alla categoria non di ruolo interessata, secondo quanto previsto dall'art. 30, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Per la determinazione dello stipendio spettante nel livello di inquadramento si osservano i criteri indicati nelle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*).

Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, al personale che abbia conseguito la nomina alla carriera superiore, ai sensi degli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077, sono riconosciuti nel livello retributivo più basso tra quelli relativi alla suddetta carriera:

a) anni tre di servizio se il passaggio sia avvenuto nella carriera direttiva;

b) anni cinque se il passaggio sia avvenuto nella carriera di concetto od esecutiva.

Gli anni predetti si detraggono dal periodo di servizio trascorso nella carriera di provenienza.

Art. 3.

Benefici convenzionali

Al personale che, secondo l'ordinamento in vigore anteriormente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, sia pervenuto ad una qualifica superiore mediante esami, è riconosciuta una maggiorazione, computata sul valore iniziale del livello relativo alla qualifica conseguita, del 5 per cento se abbia superato il concorso per merito distinto e del 2,50 per cento se abbia superato l'esame di idoneità o il concorso per esami.

Al personale che nella carriera di appartenenza abbia conseguito una o più promozioni mediante scrutinio per merito comparativo o esame speciale di cui all'articolo 365 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è riconosciuta, per una sola volta, una maggiorazione dell'1,25 per cento computata sul valore iniziale del livello retributivo relativo alla qualifica conseguita.

Qualora siano state conseguite più promozioni, ai fini dell'applicazione del precedente comma, si considera la qualifica più elevata.

Art. 4.

Personale operaio

Per il personale operaio lo stipendio si determina sulla base dell'anzianità di servizio maturata nella categoria di appartenenza.

Qualora il predetto personale abbia prestato servizio in più categorie, si determina lo stipendio relativo agli anni di servizio prestati nella categoria più bassa e il relativo ammontare si riporta nel livello retributivo superiore, aggiungendo la progressione economica relativa al servizio prestato nella categoria corrispondente a quest'ultimo livello. Il nuovo stipendio così determinato si trasferisce nel livello superiore con le stesse modalità innanzi indicate, e così fino a raggiungere quello del livello retributivo corrispondente alla qualifica funzionale di inquadramento.

Se in quest'ultimo livello lo stipendio si collochi fra due classi o tra una classe e l'aumento periodico o tra due aumenti periodici è attribuita la classe o l'aumento periodico d'importo immediatamente superiore. A detto stipendio si aggiunge la progressione economica relativa all'anzianità di servizio posseduta nella categoria di appartenenza all'atto dell'inquadramento.

L'eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio è valutata ai fini della successiva progressione economica per classe o scatto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli appartenenti alle carriere dei vigili del fuoco transitati da vigile a capo squadra.

Art. 5.

Operai specializzati

La disposizione contenuta nell'art. 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applica anche nei confronti degli operai specializzati delle amministrazioni nei cui ruoli, secondo il precedente ordinamento, non era prevista la qualifica di capo operaio. L'inquadramento nel livello superiore non può avere decorrenza anteriore al 13 luglio 1980.

E' fatta salva la norma di cui all'art. 23 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 6.

Militari

Al personale ex sottufficiale delle Forme armate e agli ex sottufficiali, graduati e militari dei corpi di polizia, passati all'impiego civile dello Stato ai sensi dell'art. 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il servizio militare è riconosciuto nel livello d'inquadramento:

a) per intero quello minimo richiesto dalle vigenti disposizioni per la nomina all'impiego civile;

b) nella misura del 50 per cento quello eventualmente eccedente il periodo di cui al precedente punto *a*), con esclusione del servizio di leva.

Detti servizi sono riconosciuti sempre che non abbiano dato luogo a pensione.

Art. 7.

Personale del ruolo speciale ad esaurimento

Il servizio prestato dal personale di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, alle dipendenze dell'ex Governo militare alleato anteriormente al 26 ottobre 1954, dà titolo ad un beneficio pari all'1,25 per cento dello stipendio iniziale del livello di inquadramento per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi.

Art. 8.

Personale degli ex enti di riforma fondiaria, delle ex stazioni sperimentali in agricoltura e dell'ex Istituto sperimentale tabacco.

Per il personale già appartenente agli enti di riforma fondiaria, alle stazioni sperimentali in agricoltura e all'Istituto sperimentale tabacco, il servizio prestato anteriormente all'inquadramento nei ruoli dello Stato è valutato come servizio di ruolo solo per la metà della sua durata.

Art. 9.

Personale degli enti disciolti

Per il personale proveniente dagli enti disciolti, transitato nelle amministrazioni dello Stato ai sensi della legge 22 luglio 1975, n. 382, e successive modificazioni, si considera il servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato negli enti di provenienza.

Art. 10.

Personale del soppresso Ente autotrasporti merci

Per il personale del soppresso Ente autotrasporti merci si valuta come servizio di ruolo quello riconosciuto ai sensi dell'art. 10 della legge 18 marzo 1968, n. 413, e non di ruolo il restante servizio.

Art. 11.

Personale della scuola elementare collocato fuori ruolo

Nei confronti del personale di cui all'art. 34 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il servizio di ruolo prestato con l'attribuzione del parametro di stipendio 397 si considera nel settimo livello retributivo; quello svolto con stipendio relativo a parametri inferiori al 397 si valuta nel sesto livello retributivo.

Il servizio di ruolo prestato nelle qualifiche direttive ed ispettive è valutato per intero nell'ottavo livello retributivo.

Art. 12.

Personale del lotto

Il servizio di ruolo prestato dal personale delle ricevitorie del lotto si valuta, ai fini della determinazione dei nuovi stipendi di cui al presente decreto, secondo i criteri previsti per il personale di ruolo dello Stato in relazione alle correlative posizioni. Il servizio non di ruolo prestato anteriormente all'entrata in vigore della legge 4 febbraio 1958, n. 40, dà titolo ad un beneficio pari all'1,25 per cento dello stipendio del livello di inquadramento per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi.

Il personale che alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di aiuto ricevitore è inquadrato nel livello retributivo immediatamente superiore al compimento del tredicesimo anno di servizio di ruolo e comunque con decorrenza non anteriore al 13 luglio 1980.

Art. 13.

Personale delle ex imposte di consumo

Nei confronti del personale di cui all'art. 35 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il servizio prestato nella qualifica di appartenenza risultante dall'apposito quadro speciale ad esaurimento istituito presso il Ministero delle finanze in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, è valutato per intero nel livello retributivo d'inquadramento. Il restante servizio è valutato attribuendo, per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, un beneficio pari al 2 per cento e all'1,25 per cento, rispettivamente per un terzo e per gli altri due terzi del relativo periodo, da computare sullo stipendio iniziale del livello stesso.

Al personale che alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di 3ª classe o equiparata, di ricevitore di 1ª classe o equiparata e di applicato o qualifica equiparata ed abbia maturato o maturi otto anni di effettivo servizio nella qualifica stessa si applica l'art. 4, quarto comma, della suddetta legge, con decorrenza non anteriore al 13 luglio 1980.

Art. 14.

Determinazione dei nuovi stipendi

Ai fini della determinazione dei nuovi stipendi spettanti al personale di cui ai precedenti articoli da 6 a 13, con la valutazione dei servizi prevista dagli stessi articoli, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 2 del presente decreto.

Art. 15.

Ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori

A decorrere dal 1° febbraio 1981, ai fini della determinazione dell'indennità integrativa spettante agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni e integrazioni, il periodo di servizio prestato alla data del 31 gennaio 1981 è riconosciuto:

a) per i primi trenta anni di servizio, nel livello retributivo 6° e 4°, rispettivamente, per gli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori;

b) per gli anni eccedenti il trentesimo anno di servizio, nel livello retributivo 7° e 5°, rispettivamente, per gli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari.

Per il suddetto personale che alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, aveva un'anzianità di servizio non inferiore a quindici anni, si considera, ai fini dell'indennità di cui al precedente comma, il livello retributivo immediatamente superiore, al maturare del trentesimo anno di servizio e comunque con decorrenza non anteriore al 13 luglio 1980.

L'eventuale servizio prestato dall'ufficiale giudiziario nelle qualifiche di aiutante ufficiale giudiziario e di coadiutore è valutato, ai fini dell'indennità integrativa di cui al primo comma, con gli stessi criteri previsti dal precedente art. 2 per il servizio reso in carriere inferiori. Con i medesimi criteri si computa il servizio di ruolo e non di ruolo eventualmente prestato nella stessa o in altre amministrazioni civili dello Stato.

Le disposizioni del precedente comma si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori.

Art. 16.

Effetti dei nuovi stipendi

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

Art. 17.

Liquidazione dei nuovi stipendi e contributi sindacali

Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I nuovi stipendi spettanti per i decorsi periodi saranno conguagliati con quanto già corrisposto per gli stessi periodi a titolo di stipendio e di acconto di L. 40.000 mensili, non più dovuto.

Ai benefici derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli si applica l'art. 170 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 18.

Decorrenze dei benefici economici

L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto dal 1° febbraio 1981 in applicazione del presente decreto e quello in godimento al 31 gennaio 1981, sarà corrisposto per il 73 per cento a partire dal 1° febbraio 1981 e per l'ulteriore 27 per cento dal 1° febbraio 1982, fatto salvo il beneficio derivante dalla differenza tra lo stipendio iniziale previsto dal precedente art. 1 e quello iniziale fissato dall'art. 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di stipendio ed aumenti periodici biennali maturati successivamente al 1° febbraio 1981 sono corrisposti per l'intero ammontare anche se, ai sensi del precedente comma, il nuovo stipendio non venga attribuito nella misura intera.

Qualora il trattamento in godimento per stipendio e beneficio di L. 40.000 mensili di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1980, n. 718, risulti superiore allo stipendio derivante dall'applicazione del presente decreto, ferma restando la conservazione *ad personam* del più elevato trattamento, l'inquadramento nel livello retributivo è effettuato alla classe di stipendio o aumento periodico d'importo immediatamente inferiore al trattamento stesso. La frazione di biennio corrispondente, secondo il criterio di temporizzazione indicato al precedente art. 2, alla differenza fra lo stipendio *ad personam* e quello della classe o scatto di inquadramento è valutata per l'ulteriore progressione economica.

Art. 19.

Competenze accessorie

Con effetto dal 1° febbraio 1981, le misure giornaliere dell'indennità di rischio, gruppi secondo, terzo, quarto e quinto, dell'indennità per maneggio valori di cassa, dell'indennità meccanografica e dell'indennità di servizio notturno previste dagli articoli 1, 4, 5 e 6 del regolamento sulle indennità di rischio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, sono raddoppiate.

E' parimenti raddoppiata la misura dell'indennità di servizio festivo di cui all'art. 6 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

Art. 20.

Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1981

PERTINI

FORLANI — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1981
Atti di Governo, registro n. 33, *foglio n.* 27

AVVISI DI RETTIFICA

(Decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283)

Nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, concernente copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonchè concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 9 giugno 1981, all'art. 7, quarto comma, dove è scritto: «...di cui al precedente art. 4, comma *secondo*...» leggasi: «...di cui al precedente art. 4, comma *primo*...».

(Decreto-legge 6 giugno 1981, n. 285)

Nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 285, concernente provvedimenti urgenti in alcuni settori dell'economia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 9 giugno 1981, all'art. 5, secondo comma dove è scritto: «I criteri per la ripartizione del contributo, *proporzionati*...» leggasi: «I criteri per la ripartizione del contributo, *proporzionato*...».

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 aprile 1981.

Modificazioni al calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1981.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernenti il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1980, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1981, di approvazione del calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1981;

Ritenuta l'opportunità di modificare il predetto calendario ufficiale;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1981 è modificato come segue per quanto concerne i periodi di svolgimento delle seguenti manifestazioni internazionali:

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
Bologna	Moda calzatura - XXXV Presentazione internazionale moda della calzatura - Salone della pelletteria - Salone dei modellisti	6-9 marzo	D.G.R. 22-12-80, n. 5034
Milano	XLIV Convegno del Mifed - Mercato internazionale del film, tv film e documentario	12-31 ottobre	D.M. 12-12-80

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FORLANI

(3574)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 maggio 1981.
Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Parma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 27 ottobre 1980 e 28 febbraio 1981;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 10, punti 8) e 20; 14; 16; 20; lettera *d*); 40, lettere *c*), *f*), *m*) e *z*); 42; 43, quarto comma; 44, primo e secondo comma; 45, secondo e terzo comma; 46, primo comma; 47, secondo e quarto comma; 49, lettere *b*), *d*) e *g*) e 51, lettera *e*), dello statuto della Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 10, punto 8):

sulle operazioni di che all'art. 40 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali, nonchè, su proposta del direttore generale, a dipendenti della Cassa in ordine alla concessione ed all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità. Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in conformità alle norme dal Consiglio stesso stabilite all'atto della concessione della delega.

Art. 10, punto 20):

sull'eventuale designazione o nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali di istituti, società, consorzi ed enti in genere al cui capitale la Cassa partecipa ed in quegli altri istituti, società, consorzi ed enti in genere a cui è chiamata a provvedere.

Art. 14. — Il consiglio di amministrazione costituisce annualmente il comitato con il voto favorevole dei due terzi dei membri presenti e di almeno la metà dei membri in carica.

Il comitato si compone:

a) del presidente e del vice presidente;
b) di due consiglieri;
c) del direttore generale.

Tutti i consiglieri si avvicendano nel corso dell'anno in seno al comitato secondo le modalità stabilite dal consiglio.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al primo comma il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 16. — Il comitato si raduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta. Le modalità di convocazione sono stabilite dal consiglio.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

La votazione avverrà a scrutinio segreto qualora ciò sia richiesto da almeno due componenti; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Per la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 12.

Art. 20, lettera *d*):

provvede ad istruire gli affari e a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue e fa eseguire le deliberazioni stesse.

Art. 40, lettera *c*):

partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, e ad enti creati o promossi dallo Stato o dalla regione, o ai quali lo Stato o la regione commettono particolari incarichi o funzioni di interesse generale.

Art. 40, lettera *f*):

mutui chirografari ad enti pubblici e loro consorzi, ad enti morali assistenziali, a camere di commercio, a consorzi di bonifica e miglioramento fondiario e ad altri enti che, giusta istruzione dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia dello Stato o regioni, qualora la garanzia stessa sia prevista da leggi nazionali o regionali, nonchè contro garanzia di delegazioni, vincoli o cessioni di cespiti delegabili, vincolabili o cedibili per legge a garanzia di mutui, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla legge.

Art. 40, lettera *m*):

sconto di buoni del tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a dodici mesi.

Art. 40, lettera *z*):

acquisto di accettazioni bancarie e valori similari.

Art. 42. — La Cassa puo anche effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti di importo: 10 % e 5 % del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 43, quarto comma: Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai diciotto mesi, ma possono essere rinnovate.

Art. 44, primo e secondo comma. — La scadenza delle cambiali, e delle note di pegno non dovrà essere superiore a dodici mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a diciotto mesi quando trattasi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 40 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Art. 45, secondo e terzo comma. — Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare residuo dei crediti garantiti dalle ipoteche precedenti, unitamente all'ammontare di quelli da concedere e garantiti con le nuove ipoteche da iscrivere dalla Cassa, non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia gradita alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo a partire dalla data d'inizio dell'ammortamento.

Art. 46, primo comma. — Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate aventi periodicità non superiore all'anno in un periodo massimo di anni 20, compreso l'eventuale periodo di preammortamento la cui durata non potrà comunque essere superiore a due anni. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i cinque anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Art. 47, secondo comma. — I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 40 debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20, a prescindere dall'eventuale preammortamento.

Art. 47, quarto comma. — Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 40 potranno avere una durata massima di diciotto mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 49, primo comma, lettera *b*):

mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 40: complessivamente 14 per cento dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Art. 49, primo comma, lettera *d*):

somministrazione di fondi, mediante aperture di credito in c/c ad Istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 2 per cento dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza.

Art. 49, primo comma, lettera *g*):

operazioni di credito di cui all'art. 42 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 14 per cento e 14 per cento dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore privato e di quello pubblico, salvo deroga dell'organo di vigilanza.

Art. 51, lettera *e*):

prestare cauzioni, fidejussioni, avalli, accettazioni bancarie e in genere impegni di firma a favore di terzi con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 41 e 42. Gli impegni di firma possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per gli impegni di firma devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni.

(3615)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 aprile 1981.

Approvazione di tariffe di assicurazioni sulla vita, di opzioni e di condizioni particolari di polizza, presentate dalla S.p.a. Toro assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Toro assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazioni sulla vita, nonché di opzioni e di condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, nonché le sottoindicate opzioni e condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni Toro assicurazioni, con sede in Torino:

tariffa 20 G, relativa all'assicurazione mista, a premio crescente annualmente del 3 per cento composto, di un capitale, analogamente crescente, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza, oltre ad un capitale, risultante dalla rivalutazione annua delle prestazioni assicurate e del premio in misura variabile;

tariffa 20 B, relativa all'assicurazione mista a premio annuo di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza, oltre ad un capitale, risultante dalla rivalutazione annua delle prestazioni assicurate e del premio in misura variabile, ed una quota aggiuntiva (bonus) se l'assicurato sarà allora in regola con il pagamento dei premi;

tariffa 74 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita a premio annuo, pagabile ad

un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

tariffa 76 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita crescente annualmente del 3% composto, a premio annuo analogamente composto, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà ancora in vita con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia in una rendita immediata certa per i premi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, da applicarsi alle tariffe 74 (M-F) e 76 (M-F);

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia differita, in una rendita vitalizia su due teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente, da applicarsi alle tariffe 74 (M-F) e 76 (M-F);

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato, in una rendita vitalizia immediata, da applicarsi alle tariffe 20 B e 20 G;

condizioni particolari di polizza della tariffa 74 (M-F) comprensiva della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

condizioni particolari di polizza della tariffa 76 (M-F) comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

condizioni particolari di polizza della tariffa 20 G, comprensiva della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

condizioni particolari di polizza della tariffa 20 B, comprensiva della clausola di rivalutazione sulle prestazioni.

Roma, addì 6 aprile 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(3653)

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 5 giugno 1981.

Modificazione e integrazione al decreto ministeriale 19 marzo 1980, concernente criteri e procedure per il rilascio delle licenze di pubblicità previste dall'art. 201, terzo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto l'art. 31 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale, che demanda al Ministro della sanità il compito di determinare con proprio decreto, sino all'entrata in vigore della nuova disciplina generale dei farmaci, tenuto conto degli obiettivi di educazione sanitaria, i limiti e le modalità per la propaganda e la pubblicità presso il pubblico dei farmaci non sottoposti all'obbligo di ricetta medica e non compresi nel prontuario terapeutico;

Visto il proprio decreto in data 19 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 27 marzo 1980, con il quale sono stati stabiliti criteri e modalità per il rilascio delle licenze di pubblicità previste dall'art. 201, terzo comma, del citato testo unico delle leggi sanitarie;

Ritenuta l'opportunità di precisare e integrare la disciplina recata dal menzionato decreto del 19 marzo 1980, al fine di dare più chiare cadenze temporali alle procedure ivi previste e di fissare ulteriori criteri direttivi per le valutazioni e l'attività degli uffici competenti;

Decreta:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 19 marzo 1980, è sostituito dal seguente:

« Se l'esito è favorevole, la licenza di pubblicità è rilasciata entro trenta giorni. Se l'esito favorevole è condizionato ad una modifica del testo nel senso precisato dalla commissione, la licenza è rilasciata entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'atto con cui il richiedente dichiari di accettare la modifica stessa ».

Art. 2.

Al fine di favorire il corretto uso dei prodotti pubblicizzati, le licenze di pubblicità di cui al terzo comma dell'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, devono prevedere l'inclusione, nel testo autorizzato, dell'espressione « leggere attentamente le avvertenze ».

L'espressione di cui al comma precedente può essere omessa quando, a giudizio degli uffici competenti o della commissione di cui all'art. 201, quarto comma, del citato testo unico delle leggi sanitarie, essa appaia superflua, in relazione alle caratteristiche e alle modalità d'uso del prodotto.

Negli annunci cinematografici e televisivi è sufficiente che l'espressione di cui al primo comma compaia per non meno di otto secondi sullo schermo o sul video.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1981

Il Ministro: ANIASI

(3694)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 5 maggio 1981, n. 311.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 311. Decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1981, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella quota di 1/2 dell'immobile sito in Milano, via Emilio De Marchi n. 5, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 50212, foglio 196, mappale 6 sub 1÷70, valore attribuito per intero L. 70.000.000, quota 1/2 L. 35.000.000, disposto dal sig. Tranchinetti Mario con testamento pubblico 7 febbraio 1977, pubblicato a rogito dott. Renato Tabucchi, notaio in Milano, il 10 marzo 1977 al n. 68539 di repertorio e n. 14313 di raccolta, registrato a Milano il 16 marzo 1977 al n. 02063.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1981
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 270

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo italo-franco-monegasco relativo alla protezione delle acque del litorale mediterraneo firmato a Monaco il 10 maggio 1976.

Il 7 gennaio 1981, in base ad autorizzazione disposta con legge n. 743 del 24 ottobre 1980, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 12 novembre 1980, è stato notificato al Governo del Principato di Monaco che le formalità necessarie previste dall'ordinamento italiano per consentire l'entrata in vigore dell'accordo italo-franco-monegasco firmato a Monaco il 10 maggio 1976, sono state adempiute.

Pertanto l'accordo, ai sensi dell'art. 15 è entrato in vigore il 1° marzo 1981.

(3619)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 9 maggio 1981, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti in provincia di Padova è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1981, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti in provincia di Padova è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1981, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti in provincia di Padova è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1981, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti in provincia di Padova è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1981, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Isola Liri (Frosinone) è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1981, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Isola Liri (Frosinone) è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1981, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Isola Liri (Frosinone) è prolungata per un trimestre.

(3654)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario straordinario per la gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Oristano.

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1981, registro n. 5, foglio n. 10, a decorrere dalla data del decreto stesso viene nominato commissario straordinario per la gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Oristano fino all'insediamento del consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo il geom. Franco Palmas, in servizio presso la regione autonoma della Sardegna.

(3536)

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto dell'associazione « O.F.T.A.L. - Opera federativa trasporto ammalati a Lourdes », in Vigevano.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1981, registro n. 8 Interno, foglio n. 187, sono state approvate, su proposta del Ministero dell'interno, le modifiche statutarie, disposte con deliberazione in data 26 novembre 1978 dall'assemblea straordinaria dei soci.

(3621)

Autorizzazione alla associazione « La San Vincenzo », in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1981, registro n. 8 Interno, foglio n. 117, l'associazione « La San Vincenzo », in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro dell'interno, ad accettare un legato disposto in suo favore dal defunto signor Giovanni De Paoli, consistente in una somma di L. 3.000.000.

(3620)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Levico-Casara » di Levico

Con decreto 20 maggio 1981, n. 2123, l'azienda speciale di gestione delle terme demaniali di Levico - Vetriolo - Roncegno, in Levico (Trento), è stata autorizzata alla vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale denominata « Levico - Casara », sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che nel tipo addizionato di anidride carbonica.

Detta acqua minerale sarà messa in vendita in recipienti di vetro del tipo comunemente utilizzato per le acque minerali, delle capacità minime di 460 e di 920 ml, chiusi con tappo a corona.

Al decreto sono stati allegati gli esemplari delle etichette con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(3519)

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico 2 giugno 1981, la Cassa rurale ed artigiana Soc. coop. a r.l., in Cosenza, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(3557)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 116

Corso dei cambi del 16 giugno 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1168,05	1168,05	1168,10	1168,05	1168 —	1168,10	1167,95	1168,05	1168,05	1168,05
Dollaro canadese	970,60	970,60	971 —	970,60	970,75	970,55	970 —	970,60	970,60	970,60
Marco germanico	498,91	498,91	498,90	498,91	499 —	498,90	498,90	498,91	498,91	498,90
Fiorino olandese	448,12	448,12	448 —	448,12	448,35	448,10	448,19	448,12	448,12	448,10
Franco belga	30,472	30,472	30,48	30,472	30,40	30,45	30,4730	30,472	30,472	30,47
Franco francese	209,35	209,35	209,50	209,35	209,25	209,30	209,34	209,35	209,35	209,35
Lira sterlina	2342,20	2342,20	2346,50	2342,20	2343,85	2342,15	2342,20	2342,20	2342,20	2342,20
Lira irlandese	1823,25	1823,25	1824 —	1823,25	1823 —	—	1822 —	1823,25	1823,25	—
Corona danese	158,80	158,80	158,90	158,80	158,70	158,75	158,80	158,80	158,80	158,80
Corona norvegese	200,30	200,30	200,50	200,30	200,35	200,25	200,50	200,30	200,30	200,30
Corona svedese	233,75	233,75	233,75	233,75	233,75	233,70	233,77	233,75	233,75	233,75
Franco svizzero	571,37	571,37	572 —	571,37	571,40	571,35	571,03	571,37	571,37	571,35
Scellino austriaco	70,599	70,599	70,60	70,599	70,60	70,60	70,6350	70,599	70,599	70,59
Escudo portoghese	18,82	18,82	18,75	18,82	18,70	18,80	18,75	18,82	18,82	18,85
Peseta spagnola	12,487	12,487	12,51	12,487	12,50	12,45	12,4870	12,487	12,487	12,48
Yen giapponese	5,31	5,31	5,31	5,31	5,30	5,30	5,3150	5,31	5,31	5,30

Media dei titoli del 16 giugno 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	47,750
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,250
» 5,50 % » » 1968-83	87,675
» 5,50 % » » 1969-84	83,500
» 6 % » » 1970-85	80,675
» 6 % » » 1971-86	74,150
» 6 % » » 1972-87	74 —
» 9 % » » 1975-90	74,350
» 9 % » » 1976-91	76,975
» 10 % » » 1977-92	83 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	73 —
Redimibile (Beni Esteri 1980) 12 %	—
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,800
» » » » 1-10-1979/81	98,875
» » » » 1-12-1979/81	98,800
» » » » 1- 5-1979/82	96,525
» » » » 1- 7-1979/82	95,625
» » » » 1-10-1979/82	95,150

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/82	97,800
» » » » 1- 3-1980/82	96,725
» » » » 1- 5-1980/82	96,425
» » » » 1- 6-1980/82	97,325
» » » » 1- 7-1980/82	96,900
» » » » 1- 8-1980/82	95,400
» » » » 1-10-1980/82	95,625
» » » » 1-12-1980/82	96,925
» » » » 1- 1-1980/83	95,750
» » » » 1-10-1980/83	99,075
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,775
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,500
» » » 12 % 1- 4-1982	93,900
» » » 12 % 1-10-1983	86,975
» » » 12 % 1- 1-1984	86,175
» » » 12 % 1- 4-1984	85,725
» » » 12 % 1-10-1984	85,575
» » Nov. 12 % 1-10-1987	83,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 giugno 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1168 —
Dollaro canadese	970,30
Marco germanico	498,905
Fiorino olandese	448,155
Franco belga	30,472
Franco francese	209,345
Lira sterlina	2342,20
Lira irlandese	1822,625
Corona danese	158,80
Corona norvegese	200,40
Corona svedese	233,76
Franco svizzero	571,20
Scellino austriaco	70,617
Escudo portoghese	18,785
Peseta spagnola	18,487
Yen giapponese	5,312

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di agente tecnico nel ruolo della carriera del personale ausiliario tecnico.

Si dà notizia che all'albo dell'Istituto centrale di statistica, Roma, via Cesare Balbo, 16, è stata affissa la deliberazione n. 218/P del 3 giugno 1981, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario tecnico dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione 24 giugno 1980, n. 244/P, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'8 luglio 1980.

(3662)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie degli aspiranti ad incarichi di lettore non di ruolo per l'insegnamento della lingua e cultura italiana presso le istituzioni straniere d'istruzione universitaria.

Si informa che dal 18 giugno p.v. presso il Ministero degli affari esteri - Direzione generale delle relazioni culturali Ufficio XI, saranno esposte le graduatorie degli aspiranti ad incarichi di lettore non di ruolo per l'insegnamento della lingua e cultura italiana presso le istituzioni straniere d'istruzione universitaria da conferire nell'anno accademico 1981-82 ai sensi della legge 26 maggio 1975, n. 327.

(3732)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 139

Con decreto ministeriale 13 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1981, registro n. 2 Istruzione, foglio n. 28, in sostituzione del prof. Gianfranco Contini della scuola normale superiore di Pisa, dimissionario, il prof. Alberto Varvaro, dell'Università di Napoli, è stato nominato componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 139 prima disciplina indicata nel gruppo: lingua e letteratura rumena.

Pertanto la suddetta commissione è così composta:

Delconte prof. Rosa, Università di Roma;
Renzi prof. Lorenzo, Università di Padova;
Branciforti prof. Francesco, Università di Catania;
Schirò prof. Giuseppe, Università di Roma;
Varvaro prof. Alberto, Università di Napoli.

Tutti coloro che entro i termini previsti dal bando abbiano fatto pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolare domanda di partecipazione al sopra indicato concorso a posti di professore universitario ed abbiano fatto pervenire, altresì, entro i termini, una serie delle proprie pubblicazioni, sono invitati ad inviare a ciascun componente la commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni (uguale a quella già inoltrata al Ministero) corredata di un elenco delle stesse e di un curriculum della propria attività didattica e scientifica nei tempi previsti dagli articoli 4 e 6 del decreto ministeriale 30 giugno 1979.

(3477)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a trenta posti di collocatore, ruolo dei collocatori, da destinare in Lombardia.

Ai sensi e per l'effetto dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario del 7 giugno 1981 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 2 del febbraio 1981, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1980, registro n. 7, foglio n. 382, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico per esami a trenta posti di collocatore in prova, ruolo dei collocatori, da destinare in Lombardia, indetto con decreto ministeriale 21 maggio 1979.

(3509)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito del concorso pubblico a venti posti di operaio nella guardia di finanza.

Nel supplemento straordinario n. 1, mese di gennaio 1980, del Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale, è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 agosto 1979, n. 143981, relativo all'approvazione delle graduatorie di merito del concorso pubblico a venti posti di operaio in prova nel ruolo del personale operaio della Guardia di finanza, di cui al decreto ministeriale 24 agosto 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 6 ottobre 1978.

(3663)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO

Concorso ad un posto di alunno presso la scuola storica nazionale di studi medioevali per il triennio 1981-84

E' indetto un concorso ad un posto di alunno riservato a funzionari della carriera direttiva dei ruoli delle amministrazioni centrali dello Stato o di amministrazioni autonome presso le amministrazioni centrali stesse.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al regio decreto 5 agosto 1927, n. 1736 e al decreto ministeriale 10 novembre 1936, e successive modificazioni.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade il giorno 31 luglio 1981.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Istituto storico italiano per il Medio Evo di Roma.

(3582)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Stralcio di due sedi dal concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia

Con decreto 3 giugno 1981, n. 749, sono state stralciate dal bando di concorso, per titoli ed esami, per posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Agrigento, di cui al decreto 29 gennaio 1979, n. 170, le condotte veterinarie di Caltabellotta e Cattolica Eraclea.

(3571)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 18 aprile 1981, n. 66.

Disposizioni per l'assunzione dei lavoratori da parte degli ispettorati ripartimentali delle foreste e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 24 *aprile* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per il triennio 1981-83, anche in relazione al programma di interventi straordinari di difesa e conservazione del suolo previsto dall'art. 10 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84, e per le esigenze di carattere permanente relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta dagli ispettorati ripartimentali delle foreste e dall'Azienda foreste demaniali della Regione, gli operai forestali che nell'ultimo triennio, antecedente all'entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato la propria opera alle dipendenze dell'amministrazione forestale con una prestazione complessiva non inferiore a 500 giornate lavorative ai fini previdenziali sono assunti dalla predetta amministrazione come operai forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a condizione che almeno in un anno solare del medesimo triennio abbiano effettuato non meno di 180 giornate lavorative, assicurando comunque il numero minimo di giornate di lavoro annue previsto dal contratto di lavoro vigente.

Art. 2.

Per il triennio 1981-83, anche in relazione al programma di interventi straordinari di difesa e conservazione del suolo previsto dall'art. 10 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84, vengono assicurate agli operai forestali, assunti a tempo determinato, le seguenti garanzie occupazionali:

giornate 51 annue, agli operai che nel triennio 1978-80 abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 25 giornate ai fini previdenziali;

giornate 101 annue, agli operai che nel predetto triennio abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 100 giornate ai fini previdenziali;

giornate 151 annue, agli operai che nel predetto triennio abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 150 giornate ai fini previdenziali.

Art. 3.

Le garanzie occupazionali di cui ai precedenti articoli sono subordinate alle disponibilità dei relativi finanziamenti.

Art. 4.

Al fine di conseguire la piena utilizzazione degli operai forestali assunti a tempo indeterminato, gli stessi sono tenuti a svolgere anche fuori della propria sede abituale e comunque nell'ambito della provincia mansioni diverse dalla qualifica rivestita, in relazione alle esigenze operative dell'amministrazione connesse alla gestione e al miglioramento del patrimonio forestale, alla coltura dei vivai forestali e a tutti i servizi in genere, compresi quelli afferenti alla prevenzione e repressione degli incendi boschivi.

Qualora il percorso effettuato dal lavoratore per recarsi sul posto di lavoro sia superiore ai 20 km., l'indennità prevista dall'art. 9 del contratto integrativo regionale vigente per gli operai forestali viene corrisposta nella misura massima corrispondente a quella spettante per la predetta distanza.

Art. 5.

Per assicurare il tempestivo impiego della manodopera si applicano le disposizioni contenute nell'art. 17 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47.

Art. 6.

Sono istituiti, a cura delle commissioni locali di cui all'art. 6 della legge 11 marzo 1970, n. 83, appositi elenchi, distinti per fasce occupazionali, in cui vengono iscritti i lavoratori che hanno titolo alle garanzie di cui al precedente art. 2.

Nell'ambito di ciascuna fascia i lavoratori sono suddivisi per qualifiche professionali.

La commissione regionale prevista dall'art. 2 della legge richiamata nel precedente comma, su proposta delle commissioni provinciali per la manodopera agricola, competenti per territorio, può disporre, ove ricorrano giustificate motivazioni, l'istituzione di elenchi a carattere comprensoriale nei quali saranno iscritti, con le stesse modalità indicate nella presente legge, i lavoratori residenti nei comuni ricadenti nella relativa area territoriale.

Art. 7.

La richiesta di avviamento della manodopera deve essere numerica e per qualifica professionale.

Per la formazione delle graduatorie, nell'ambito di ogni fascia occupazionale e per ciascuna qualifica, di applicano le norme previste dalla vigente disciplina del collocamento agricolo, fino al conseguimento dei minimi occupazionali previsti dall'art. 2 della presente legge. Dopo il conseguimento di detti minimi, all'eventuale ulteriore fabbisogno di manodopera da parte degli ispettorati ripartimentali delle foreste e della Azienda delle foreste demaniali della Regione si provvede per il 50 per cento con i lavoratori iscritti negli elenchi speciali e per il 50 per cento con i lavoratori iscritti nelle liste ordinarie.

Nel caso di esaurimento dei nominativi iscritti negli elenchi speciali vengono avviati i lavoratori agricoli iscritti nelle liste ordinarie.

Art. 8.

Ai lavoratori previsti dalla presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale 3 maggio 1979 per gli operai avventizi addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria eseguiti in amministrazione diretta dai consorzi di bonifica, nonchè dal relativo contratto integrativo regionale stipulato in Palermo l'11 gennaio 1980 e successive modificazioni.

Ai lavoratori assunti a tempo indeterminato non compete l'indennità speciale di cui all'art. 17 del contratto collettivo nazionale richiamato nel comma precedente.

Art. 9.

Le norme previste dalla presente legge non si applicano nei confronti dei lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età per il conseguimento del diritto alla pensione.

Art. 10.

La legge regionale 31 marzo 1972, n. 20, è abrogata.

Gli operai forestali con la qualificazione professionale prevista dall'art. 2 della predetta legge iscritti negli appositi elenchi istituiti con la legge medesima, che abbiano effettuato nel triennio 1978-80 almeno 350 giornate lavorative ai fini previdenziali, sono assunti come operai forestali a tempo indeterminato.

Art. 11.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 12 agosto 1980, n. 84 e dallo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio in corso

Art. 12.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 aprile 1981

D'ACQUISTO

ALEPPO

LEGGE 18 aprile 1981, n. **67.**

Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 24 *aprile* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai provvedimenti di competenza regionale concessori di derivazione di acque pubbliche, comprese quelle dei canali demaniali, per uso irriguo in agricoltura, le tasse sulle concessioni governative, di cui al n. 106 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, si applicano, in relazione alla quantità di acqua assegnata, nella misura appresso indicata:

1) da 0,01 a litri 2 al minuto secondo lire 10.000;

2) da 2,01 a litri 4 al minuto secondo lire 20.000;

3) da 4,01 a litri 6 al minuto secondo lire 30.000;

4) da 6,01 a litri 10 al minuto secondo lire 50.000;

5) da 10,01 a litri 15 al minuto secondo lire 70.000;

6) da 15,01 a litri 20 al minuto secondo lire 100.000;

7) da 20 litri, per ogni 10 litri o frazione di 10 litri in più al minuto secondo lire 50.000.

Per le concessioni in cui la quantità di acqua assegnata non sia rapportata a litri al minuto secondo, la tassa prevista al comma precedente si applica, in relazione alla superficie del terreno irrigato, nella misura sottosegnata:

1) da 0,01 ad ettari 2, lire 10.000;

2) da 2,01 ad ettari 4, lire 20.000;

3) da 4,01 ad ettari 6, lire 30.000;

4) da 6,01 ad ettari 10, lire 50.000;

5) da 10,01 ad ettari 15, lire 70.000;

6) da 15,01 ad ettari 20, lire 100.000;

7) oltre 20 ettari, per ogni 10 ettari o frazione di 10 ettari in più, lire 50.000.

I decreti varianti a preesistenti derivazioni sono soggetti alla tassa di cui al primo comma del presente articolo nella seguente misura:

a) varianti sostanziali: stessa misura del rilascio;

b) variazioni non sostanziali: 1/5 della misura prevista per il rilascio.

Le varianti sostanziali e le variazioni non sostanziali sono rispettivamente delle modifiche tecniche fondamentali o non fondamentali alle opere tecniche delle già esistenti derivazioni ed il giudizio, per tali distinzioni, è riservato agli organi tecnici competenti.

Art. 2.

Per le concessioni di cui al precedente art. 1 non è dovuta cauzione.

Art. 3.

Le concessioni di derivazione di acque pubbliche da sorgenti hanno, di regola, duranta trentennale, mentre quelle relative e derivazioni da canali demaniali hanno, di regola, duranta di ventinove anni.

Art. 4.

In attesa della disciplina organica della materia, i provvedimenti di competenza regionale, non elencati nella tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, ma inclusi nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative nella misura prevista dalla tabella annessa al sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, maggiorata del 100 per cento.

Alle tasse di cui al comma precedente si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e nella tabella allo stesso annessa, e, in quanto compatibili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Art. 5.

Per quanto non previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e nella tariffa allo stesso annessa.

Art. 6.

Non si farà luogo sia a rimborso per somme già pagate e sia a richieste per somme non pagate per concessioni già scadute prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regionale siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 aprile 1981

D'ACQUISTO

D'ALIA — NATOLI

LEGGE 18 aprile 1981, n. **68.**

Istituzione, organizzazione e gestione dei servizi per i soggetti portatori di handicap.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 24 *aprile* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

I SERVIZI PER I SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

Art. 1.

Finalità della legge

Allo scopo di prevenire e rimuovere le situazioni di disabilità che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione del cittadino alla vita della collettività, la Regione siciliana promuove lo sviluppo e la qualificazione dei servizi e prestazioni rivolti a prevenire condizioni che determinano disabilità fisica, psichica e sensoriale, disciplina e coordina la programmazione, l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi per gli interventi socio-terapeutico-riabilitativi e di integrazione scolastica, sociale e lavorativa dei soggetti portatori di *handicap.*

Art. 2.

Soggetti

Ai fini della presente legge, si considera «soggetto portatore di *handicap*» la persona di qualsiasi età che, in seguito ad evento morboso o traumatico, intervenuto in epoca pre, peri o post-natale, presenti menomazioni delle proprie condizioni fisiche, psichiche e/o sensoriali con conseguenti difficoltà di apprendimento e di relazione e sia soggetta o candidata a processi di emarginazione sociale.

Per il soggetto portatore di handicap «adulto» si intende il soggetto che abbia compiuto il 18° anno di età; per «grave» il soggetto di tutte le età che presenti una totale assenza di

autonomia e di autosufficienza, bisognoso, quindi, di protezione, di guida e di assistenza per tutto l'arco della sua esistenza.

Art. 3.
Finalità degli interventi

Gli interventi in favore dei soggetti portatori di *handicap* devono privilegiare le fasi della prevenzione e della diagnosi precoce delle menomazioni e delle loro cause nella massima misura possibile, tenuto conto delle specifiche caratteristiche di ogni soggetto portatore di *handicap* e dei concreti condizionamenti psico-sociali ed ambientali ed altresì promuovere:

l'istituzione e gestione di servizi terapeutici e riabilitativi territoriali nonchè la trasformazione organizzativa e funzionale di quelli esistenti, onde consentire la permanenza del portatore di *handicap* nel proprio ambiente di vita familiare e sociale;

l'integrazione del portatore di *handicap* nelle istituzioni educative e scolastiche normali;

l'orientamento professionale del portatore di *handicap* ed il suo inserimento nelle istituzioni normali di qualificazione e riqualificazione professionali nonchè nelle attività lavorative;

iniziative finalizzate al superamento delle situazioni emarginanti;

l'istituzione e gestione di iniziative volte alla formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale operante nel settore, nell'ambito delle competenze regionali;

iniziative informativo-formative rivolte a tutti i cittadini e specialmente ai genitori sul significato socio-culturale dell'inserimento dei portatori di *handicap* in tutte le istituzioni e sedi normali e sulle conoscenze tenico-scientifiche che consentono la prevenzione ed il recupero degli *handicaps;*

il sostegno economico, sociale e psico-pedagogico in forma domiciliare alle famiglie per aiutare la permanenza nell'ambito domestico del portatore di *handicap* che richiede sorveglianza continua e cure particolari;

l'individuazione di attività lavorative, nell'ambito dei pubblici servizi, accessibili ai portatori di *handicap.*

Art. 4.
Competenza della Regione

Per l'attuazione delle finalità di cui al precedente articolo il governo regionale, contestualmente al piano sanitario regionale triennale, presenta all'assemblea regionale il piano triennale degli interventi in favore dei soggetti portatori di *handicap,* predisposto dall'assessore regionale per la sanità, sulla scorta delle proposte degli assessori regionali per gli enti locali, per il lavoro e la previdenza sociale, per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione, nonchè delle eventuali indicazioni dei comuni singoli o associati.

Il piano regionale per i soggetti portatori di *handicap* deve prevedere:

1) gli indirizzi generali per l'erogazione, integrazione e coordinamento dei servizi nell'ambito del territorio, gli *standards* funzionali ed i relativi parametri del personale anche in ordine a criteri organizzativi e gestionali, con l'obiettivo di una fondamentale omogeneità di prestazioni su tutto il territorio regionale;

2) lo schema-tipo di regolamento per l'organizzazione e gestione dei servizi territoriali in favore dei soggetti portatori di *handicap*;

3) la riorganizzazione, l'istituzione e lo sviluppo dei servizi sanitario-riabilitativi, assistenziali, socio-educativi e lavorativo-occupazionali di cui agli articoli 6, 7, 8, 10, 11 e 12 della presente legge;

4) gli schemi operativi di attuazione, di controllo e di coordinamento degli interventi di cui al numero precedente;

5) il coordinamento organico di tutti gli interventi in favore dei soggetti portatori di *handicap,* promossi da enti o associazioni pubblici e privati che usufruiscono di finanziamenti pubblici, compresi altresì quelli previsti dal piano territoriale per la tutela della salute mentale di cui alla legge regionale 14 settembre 1979, n. 215;

6) la programmazione di piani di studio e di ricerca;

7) il piano dei corsi di formazione professionale, nonchè di riqualificazione professionale e di aggiornamento per il personale sanitario e non sanitario impiegato o da impiegare nelle attività di cui alla presente legge, sentiti gli istituti universitari e quelli di ricerca e di sperimentazione;

8) la deistituzionalizzazione quale obiettivo primario e i tempi e le modalità per attuarla;

9) i requisiti minimi necessari e le modalità di accertamento e di controllo sulla idoneità delle strutture e sulla gestione dei servizi;

10) l'istituzione dell'albo regionale degli istituti convenzionabili ai sensi dei successivi articoli 14 e 15;

11) le modalità dell'accertamento delle menomazioni di cui al successivo art. 9, ai sensi della tabella indicativa di cui all'art. 2 della legge 11 febbraio 1980, n. 18;

12) l'individuazione degli esami, degli accertamenti e di ogni altra prova rivolta alla prevenzione e alla diagnosi precoce di stati morbosi e premorbosi, che tutte le unità sanitarie locali sono tenute a compiere — a titolo gratuito e previo assenso della donna o dell'esercente la patria potestà, ove necessario — nelle fasi pre, peri e post-natale;

13) le modalità di collaborazione da parte degli enti locali all'organizzazione dei corsi biennali di specializzazione del personale direttivo e docente nelle scuole, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, per le finalità della legge 4 agosto 1977, n. 517.

Art. 5.
Gruppo di consulenza

Per le finalità di cui alla presente legge l'Assessore regionale per la sanità si avvale di un gruppo di consulenza, nominato con proprio decreto, previo parere della commissione legislativa per la sanità della assemblea regionale, composto da specialisti impegnati nel campo sanitario, sociale, educativo-scolastico e psicologico con competenze specifiche riguardanti la prevenzione, la riabilitazione e l'integrazione sociale dei soggetti portatori di *handicap.*

Il gruppo di consulenza di cui al precedente comma è formato da dieci membri di cui metà scelti su terne proposte dalle associazioni di utenti e dalle loro famiglie e metà scelti fra specialisti impegnati nel servizio sanitario nazionale o nelle università.

Art. 6.
Comuni e unità sanitarie locali

I comuni, singoli o associati, sono tenuti all'istituzione dei seguenti servizi:

1) a livello di distretto sanitario di base:

a) servizi ambulatoriali per la diagnosi precoce e la riabilitazione dei soggetti portatori di *handicaps* fisici, psichici e sensoriali nel territorio mediante l'intervento di *équipes* pluridisciplinari. Le suddette *équipes* assicurano anche il servizio di carattere domiciliare nelle famiglie e quello extra ambulatoriale nelle istituzioni educative, scolastiche, professionali e lavorative;

b) centri diurni assistiti dalle *équipes* di cui alla lettera *a*), attrezzati per ospitare per brevi periodi, corrispondenti alle necessità di trattamento, bambini ed adulti, al fine di promuovere una riabilitazione intensiva in collaborazione con le famiglie e le istituzioni scolastiche;

2) a livello di unità sanitaria locale o multizonale:

a) servizi provvisti di strutture adeguate e di personale in possesso di idonea specializzazione, atti ad accogliere in media 20 soggetti gravi, totalmente e costituzionalmente incapaci di autodeterminarsi e bisognosi di aiuto continuo;

b) servizi residenziali di tipo familiare, consistenti in comunità alloggio e case-famiglia, dotati di personale in possesso di idonea specializzazione, finalizzati a creare convivenze fra portatori di *handicap* privi, anche temporaneamente, di idonea sistemazione familiare naturale e/o affidataria e di un ambiente di vita adeguato;

c) servizi di trasporto gratuiti per la frequenza degli asili-nido, della scuola di ogni ordine e grado, dei corsi di formazione professionale e dei centri educativo-riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno.

I comuni, singoli o associati, provvedono alla realizzazione operativa dei servizi di cui al comma precedente, per la parte rientrante nella competenza delle unità sanitarie locali, tramite i presidi delle stesse o degli istituti di ricerca scientifica, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I servizi di cui al primo comma, n. 2, lettera *a*), sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

prevenzioni delle complicazioni e degli aggravamenti della situazione patologica;

regressione o stabilizzazione delle disabilità;

eventuale recupero funzionale e reinserimento nell'ambiente familiare, attraverso il coinvolgimento delle famiglie degli utenti nei programmi di attività, garantendo la continuità dei rapporti interfamiliari e la possibilità di rientro in famiglia dell'ospitato, di norma con frequenza settimanale e comunque nei periodi di vacanza;

brevi periodi di soggiorno, concordati fra le famiglie e le *équipes* pluridisciplinari di cui al primo comma, n. 1, lettera *a*), per i soggetti abitualmente integrati nell'ambito familiare, quando i nuclei familiari ne abbiano necessità;

prolungo funzionale dei periodi di soggiorno di cui allo alinea precedente, per i soggetti il cui *handicap* comporti un rapporto pericoloso o distruttivo tra il soggetto e la sua famiglia, deciso d'intesa tra il soggetto, o la famiglia, e *l'équipe* pluridisciplinare di cui al primo comma, n. 1, lettera *a*).

I comuni provvedono, altresì, al sostegno economico sociale ed all'aiuto domestico alle famiglie per favorire la permanenza nell'ambito familiare naturale e/o affidatario dei portatori di *handicap* «gravi» che richiedono sorveglianza continua e cure particolari e specialistiche prescritte dalle *équipes* pluridisciplinari.

Fino al riordino della materia dell'assistenza e beneficenza, con apposita legge regionale organica, i comuni singoli o associati:

assicurano ai cittadini portatori di *handicap* le attività sociali di sostegno ai singoli o ai nuclei familiari previste dalla legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 e dalla presente legge, attraverso la gestione diretta dei servizi sociali pubblici esistenti nel loro territorio o mediante delega ai consigli di quartiere ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, attraverso l'istituzione dei servizi sociali di quartiere;

forniscono indicazioni per l'elaborazione del piano di interventi di cui all'art. 4 della presente legge;

individuano i bisogni emergenti da fasce omogenee di popolazione, identificano le tipologie e le modalità di intervento e ne coordinano le attività con i servizi integrati di cui al successivo art. 15;

inseriscono, con l'opportuno sostegno, i minori portatori di *handicap* nei centri comunali di vacanze;

promuovono l'adeguamento degli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, assegnandoli con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, per precedenza agli invalidi con difficoltà di deambulazione o ai nuclei familiari con uno o più soggetti portatori di *handicap* con grave difficoltà motoria.

Nell'assegnazione di alloggi di nuova costruzione o ristrutturati dell'edilizia residenziale pubblica, una quota non inferiore al 10 per cento è riservata prioritariamente ai cittadini portatori di *handicap* di cui all'ultimo alinea del comma precedente, agli anziani di età superiore ai 65 anni, o a comunità alloggio, per gli interventi predisposti dai comuni, singoli o associati, in materia di assistenza residenziale di minori, di portatori di *handicap* e di anziani.

I comuni, singoli o associati, sono altresì tenuti, entro il termine perentorio che sarà previsto dal piano di cui al precedente art. 4, ad indicare i locali disponibili, ove esistenti, anche se parzialmente utilizzati, sia in ambito comunale che provenienti dai disciolti enti assistenziali, fruibili per i servizi di cui alla presente legge. In tale ricognizione i comuni tengono presenti anche le risultanze dei lavori della commissione di cui all'art. 24 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

Art. 7.

Prevenzione, diagnosi precoce e riabilitazione

I comuni, singoli o associati, sono tenuti a individuare nei consultori familiari istituiti con legge regionale 24 luglio 1978, n. 21, nei dipartimenti ospedalieri materno-infantili e dell'età evolutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1979, n. 128 e della legge 18 aprile 1975, n. 148, nei distretti sanitari di base e nelle unità sanitarie locali ai sensi delle leggi regionali 12 agosto 1980, n. 87 e 6 gennaio 1981, n. 6, e nei presidi e servizi multizonali di cui all'ultimo comma dell'art. 20 della stessa legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, le strutture tecnico-funzionali per l'erogazione degli interventi di prevenzione e diagnosi precoce che si realizzano mediante:

1) l'educazione sanitaria e sociale della popolazione sulle cause e sulle conseguenze degli *handicaps*, anche in ordine alla prevenzione degli stati invalidanti, prima e durante la gestazione, il parto, il periodo perinatale e nelle varie fasi di sviluppo bio-fisico e psico-sociale;

2) l'effettuazione degli esami, degli accertamenti e delle prove di cui al precedente art. 4, secondo comma, n. 12, con particolare riferimento al controllo periodico della gravidanza e all'assistenza sanitaria e psico-sociale alle gestanti per l'individuazione precoce di stati morbosi o premorbosi e per la rimozione dei fattori di rischio — comprese le nocività ambientali e di lavoro — nonché all'assistenza sanitaria accurata e ad esami periodici approfonditi di carattere neurologico, motorio, sensorio e linguistico, nel periodo che va dalla nascita al terzo anno di vita;

3) l'assistenza sanitaria continua, mediante i servizi di medicina scolastica e pediatrica, nonchè attraverso i controlli periodici della salute fisico-psichica nell'età dello sviluppo, con specifico riferimento agli interventi rivolti a prevenire situazioni invalidanti e di disadattamento;

4) l'assistenza sanitaria e la riabilitazione psicomotoria, linguistica, funzionale e pratico-manuale, mediante interventi domiciliari e ambulatoriali e la fornitura e la cessione in uso di apparecchiature, protesi e mezzi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni;

5) servizi occupazionali-riabilitativi, in cui siano impiegati personale e mezzi tecnici volti a far raggiungere al portatore di *handicap*, adolescente o adulto, grave o mediograve, stadi di recupero funzionale e di attitudine lavorativa;

6) interventi educativi e di controllo per eliminare le nocività dell'ambiente e prevenire gli infortuni nelle strade, nelle abitazioni, nelle scuole, nei parchi pubblici e in ogni altra sede.

Art. 8.

Riabilitazione e integrazione sociale

I comuni, singoli o associati, sono tenuti, nell'ambito del piano regionale, ad istituire i servizi per la riabilitazione psico-fisico-sensoriale di cui ai precedenti articoli 6 e 7 ed a promuovere interventi, con questi coordinati, rivolti a realizzare l'integrazione sociale dei soggetti portatori di *handicap*:

1) tramite i propri organi di assistenza, di educazione e di lavoro che assicurano alla famiglia dei portatori di *handicap* un aiuto e un sostegno continuo di carattere economico ed educativo e promuovono l'adeguamento del personale e delle attrezzature dei servizi socio-educativi, sportivi e del tempo libero per favorire l'integrazione e la socializzazione dei soggetti portatori di *handicap*;

2) mediante l'istituzione del servizio di aiuto personale — in rapporto alle specifiche esigenze fisiche, psichiche o sensoriali — ai soggetti portatori di *handicap* che, per la qualità dell'*handicap*, subiscono un *deficit*, transitorio o permanente, delle proprie capacità fisico-psico-sociali la cui gravità non consente l'autodeterminazione e l'autosufficienza;

3) provvedendo al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e in quelli aperti al pubblico e l'adeguamento dei sistemi di trasporto secondo quanto previsto dall'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384;

4) perseguendo la rimozione sistematica delle cause sociali che contribuiscono al processo di emarginazione dei portatori di *handicap*;

5) attraverso la sensibilizzazione e l'educazione della popolazione con il coinvolgimento delle istituzioni socio-culturali e scolastiche e delle forze imprenditoriali e sindacali in modo da far diventare il problema dei soggetti portatori di *handicap* una questione sociale che riguarda direttamente tutta la comunità locale.

I comuni, singoli o associati, provvedono a mettere a disposizione, in uso anche temporaneo, dei soggetti portatori di *handicap* di cui al n. 2 del comma precedente, gli strumenti o ausilii tecnici necessari per facilitare il massimo di autonomia possibile e, nel caso in cui le condizioni del soggetto non ne consentano l'uso, o in cui l'utilizzo non assicuri piena autonomia, provvedono a mettere a disposizione il personale idoneo per il servizio di aiuto personale.

Il servizio di aiuto personale di cui al primo comma, n. 2, deve essere coordinato con gli altri servizi territoriali socio-assistenziali e sanitari previsti dalla presente legge.

Il personale addetto al servizio di aiuto personale può essere integrato con:

a) obiettori di coscienza ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, che ne facciano richiesta;

b) cittadini facenti parte di associazioni di volontariato che facciano richiesta di prestare attività volontaria, di età superiore ai 18 anni.

Ai volantari di cui al precedente comma, lettera b), i comuni singoli o associati non possono erogare somme a qualsiasi titolo, ad esclusione del rimborso delle spese vive sostenute, purchè preventivamente autorizzate.

Art. 9.
Accertamento

L'unità sanitaria locale provvede all'accertamento delle menomazioni di cui all'art. 2 della presente legge.

Le domande intese ad ottenere il riconoscimento di inabilità vanno presentate all'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale.

Le unità sanitarie locali sono tenute a verificare ogni sei mesi l'andamento della riabilitazione funzionale e socio-lavorativa dei soggetti portatori di *handicap* e revisionare ogni anno il giudizio di idoneità.

Art. 10.
Integrazione pre-scolastica e scolastica

I comuni, singoli o associati, sono tenuti a promuovere l'inserimento dei soggetti portatori di *handicap* nelle istituzioni educative e scolastiche normali, per mezzo di:

1) contributi annuali per l'acquisto di adeguate attrezzature tecniche e dei sussidi didattici necessari per l'integrazione e per le attività collegate;

2) assegnazione di personale adeguato, compreso quello addetto all'assistenza igienica personale dei soggetti portatori di *handicap*, per soddisfare le esigenze di integrata permanenza e di socializzazione graduale;

3) collaborazione costante alla programmazione degli interventi educativo-formativi e ricreativi nell'ambito della scuola, anche a tempo pieno;

4) interventi coordinati delle *équipes* pluridisciplinari, dei centri diurni e ambulatoriali, delle unità sanitarie locali, nell'ambito scolastico, per la tutela ed il sostegno dell'integrazione dei soggetti portatori di *handicap*;

5) agevolazioni per la fruizione dei servizi pubblici comunali e di quartiere per la promozione culturale e l'educazione permanente di cui all'art 10 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, da parte dei soggetti portatori di *handicap*.

Art. 11.
Formazione e qualificazione professionale dei soggetti portatori di handicap

I comuni, singoli o associati, allo scopo di favorire ed incrementare il processo di integrazione sociale dei soggetti portatori di *handicaps* tali da comportare una diminuzione permanente della capacità lavorativa, promuovono e gestiscono, ai sensi della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, corsi di formazione e qualificazione professionale, rivolti all'inserimento occupazionale graduale nelle attività lavorative.

Art. 12.
Integrazione lavorativa

La Regione siciliana, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, emana norme riguardanti:

1) mutui agevolati e contributi per l'acquisto di attrezzature:

a) alle aziende industriali, artigianali, commerciali ed agricole che hanno un numero non inferiore al 5 per cento dei propri dipendenti costituito da soggetti portatori di *handicap;*

b) alle cooperative di lavoro che hanno un numero non inferiore al 30 per cento dei propri soci costituito da soggetti portatori di *handicap;*

2) contributi trimestrali, pari all'ammontare dei versamenti documentati per oneri previdenziali e assistenziali, alle aziende che assumono soggetti portatori di *handicap*, che non siano stati collocati in attività lavorativa ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, stabilmente o per un periodo non inferiore a tre mesi;

3) concessione, a titolo di contributi, agli enti locali e agli enti pubblici regionali o sottoposti alla tutela e alla vigilanza della Regione, che stipulano convenzioni con le cooperative di cui al precedente n. 1, lettera b), per l'effettuazione di lavori socialmente utili o relativi ai propri fini istituzionali, di una somma pari al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta.

Per il computo dei soggetti portatori di *handicap* di cui al n. 1, lettera a), del precedente comma, non si tiene conto dei lavoratori collocati ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 13.
Partecipazione

In attuazione dei principi fissati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, i comuni, singoli o associati, e le unità sanitarie locali hanno l'obbligo di associare, anche a livello di distretto sanitario di base, alla programmazione e alla gestione sociale dei servizi di cui agli articoli 6, 7, 8, 10, 11 e 15 gli utenti e le loro famiglie, gli operatori degli stessi servizi, designati dalle rispettive componenti, e le organizzazioni sociali presenti nel territorio.

Le modalità di tale associazione alla gestione sono definite dal regolamento dell'unità sanitaria locale.

Art. 14.
Albo delle istituzioni private di assistenza

Ai fini della massima utilizzazione delle risorse esistenti e di un loro corretto riordino su base territoriale, è istituito presso l'assessorato regionale della sanità un albo per le iscrizioni di enti pubblici e privati e associazioni che intendano essere consultati dai comuni nella fase preparatoria della programmazione dei servizi di cui alla presente legge e concorrere alla gestione di essi mediante la stipula di convenzioni con i comuni medesimi.

L'iscrizione all'albo delle istituzioni private è disposta dall'assessore regionale per la sanità, sentiti i comuni singoli o associati nel cui ambito territoriale operano le istituzioni, previo accertamento dei seguenti requisiti:

assenza di fini di lucro;

attività svolta nel settore da più di tre anni;

idoneità per livello di prestazioni e di stabilimenti, le cui strutture operino nell'ambito territoriale dei comuni singoli o associati e delle unità sanitarie locali identificate ai sensi della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, e successive modifiche e integrazioni;

conformità delle prestazioni a quanto previsto dalla presente legge e dal piano regionale degli interventi in favore dei soggetti portatori di *handicap* di cui al precedente art. 4 per quanto riguarda qualifica e parametri del personale, *standards* funzionali, efficienza organizzativa ed operativa;

rispetto per i dipendenti delle norme contrattuali in materia;

disponibilità ad operare in un'ottica di decentramento e di raccordo funzionale con i servizi pubblici territoriali.

Art. 15.
Convenzioni

Le unità sanitarie locali, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per la gestione dei servizi di cui alla presente legge, possono avvalersi dell'opera di enti pubblici e privati e di associazioni che siano iscritti all'albo di cui al precedente articolo e garantiscano la pubblicità dei bilanci, la gestione sociale dei propri servizi e le forme di controllo e di vigilanza previste per le stesse unità sanitarie locali.

A questo fine le unità sanitarie locali, nell'ambito della programmazione territoriale e secondo le modalità stabilite dalla Regione siciliana, con il piano triennale degli interventi in favore dei soggetti portatori di *handicap* di cui al precedente art. 4, possono stipulare con i suddetti enti apposite convenzioni in conformità con lo schema predisposto dal Ministero per la sanità, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le convenzioni devono prevedere il rimborso dei costi globali sostenuti per le prestazioni date e per il mantenimento dei servizi relativi agli *standars* fissati.

Art. 16.
Formazione permanente del personale docente

L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione promuove, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale, anche d'intesa con l'IRSAE, seminari volti alla formazione permanente del personale docente nelle scuole e organizza corsi biennali di specializzazione del personale direttivo e docente nelle scuole, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, per le finalità della legge 4 agosto 1977, n. 517.

Art. 17.
Tutela economica e previdenziale

La tutela economica e previdenziale dei mutilati ed invalidi di guerra, del lavoro e di servizio resta disciplinata dalle norme specifiche in vigore.

Art. 18.
Province

Nel quadro della programmazione generale dei servizi sociali e sanitari, le province concorrono, per il proprio ambito territoriale, all'elaborazione e alla realizzazione del programma regionale di sviluppo dei servizi previsti dalla presente legge.

In particolare, le province possono collaborare con gli altri enti locali allo studio della individuazione dei centri di servizio multizonali in base alle esigenze concrete, alla formulazione del piano triennale di interventi e alla realizzazione dell'integrazione sociale e lavorativa dei soggetti portatori di *handicap* senza famiglia e di quelli ritornati recentemente dai centri di riabilitazione delle altre regioni.

Titolo II
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

In via straordinaria, nella prima sessione di esami successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, l'assessore regionale per la sanità autorizza l'ammissione agli esami per il conseguimento del diploma di terapista della riabilitazione, presso scuole già autorizzate ai sensi della legge regionale 24 luglio 1978, n. 22, degli allievi che abbiano interamente frequentato il corso di formazione triennale presso scuole gestite dalla CORESI - AIAS o da enti ospedalieri.

L'assessore regionale per la sanità altresì autorizza, nella medesima sessione d'esami, l'ammissione degli allievi dei corsi per la formazione di terapisti della riabilitazione, di cui al precedente comma, all'anno di corso successivo all'ultimo interamente frequentato, presso le scuole regolarmente autorizzate ai sensi della legge regionale 24 luglio 1978, n. 22, autorizzando altresì queste ultime a svolgere i corsi aggiuntivi corrispondenti, da calcolarsi ai sensi della citata legge regionale 24 luglio 1978, n. 22.

La CORESI - AIAS, alla quale è preclusa la continuazione di qualsiasi attività didattica — fatto salvo il completamento dell'anno di formazione in corso — e gli enti ospedalieri di cui al primo comma debbono relazionare all'assessore regionale per la sanità sull'attività svolta e sono tenuti a trasmettere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco nominativo degli allievi che hanno frequentato o frequentano i corsi dagli stessi organizzati.

Art. 20.

L'assessore regionale per la sanità, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, effettua la rilevazione dei soggetti portatori di *handicap* nella Regione siciliana.

Art. 21.

I soggetti portatori di *handicap* di cui alla presente legge possono fruire gratuitamente dei servizi di trasporto extraurbano gestiti dall'Azienda siciliana trasporti (AST).

A tal fine l'AST rilascia ai soggetti portatori di *handicap* che ne facciano richiesta, tramite il sindaco del comune di residenza, apposita carta di circolazione con validità annuale.

L'agevolazione di cui al presente articolo è estesa anche all'eventuale accompagnatore, ove necessario.

Art. 22.

Fino all'approvazione del piano sanitario triennale regionale, le convenzioni stipulate dal Ministero della sanità e dall'assessorato regionale della sanità con enti, associazioni ed istituzioni che svolgono attività di riabilitazione in favore dei neuromotulesi sono prorogate.

L'assessore regionale per la sanità è autorizzato ad apportare, in relazione all'aumentato costo della vita, i necessari adeguamenti alla misura delle rette ed a corrispondere agli enti, associazioni ed istituzioni convenzionati di cui al precedente comma, all'inizio di ciascun trimestre, a titolo di anticipazione, l'85 per cento dell'importo della contabilità del trimestre precedente, vistata dall'ufficio del medico provinciale competente per territorio.

La Regione siciliana, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, riserva al personale, già in servizio alla data di entrata in vigore del suddetto decreto ed a rapporto di impiego continuativo presso le strutture private convenzionate che cessino il rapporto convenzionale, un'aliquota dei posti vacanti messi a concorso nelle posizioni funzionali iniziali dei diversi ruoli, fino al 10 per cento del personale medico e fino al 30 per cento del restante personale, nelle assunzioni per chiamata e nei pubblici concorsi banditi entro due anni dalla data di cessazione del rapporto convenzionale.

La determinazione delle aliquote di cui al precedente comma sarà definita col piano sanitario regionale.

Restano ferme altresì tutte le altre disposizioni contenute nell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 23.

Nella prima applicazione della presente legge l'assessore regionale per la sanità dispone l'iscrizione all'albo di cui all'art. 14 delle istituzioni private che non hanno ancora maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, i tre anni di attività richiesti dallo stesso art. 14.

Art. 24.

Qualora, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'eventuale non ancora avvenuta approvazione del piano sanitario nazionale triennale non rendesse possibile la presentazione contestuale del piano sanitario regionale e del piano degli interventi per i soggetti portatori di *handicap*, secondo quanto previsto dal precedente art. 4, il Governo regionale è egualmente tenuto a presentare, entro il termine medesimo, il piano degli interventi in favore dei soggetti portatori di *handicap* da approvarsi con legge.

Art. 25.

Sino all'assunzione dei poteri e delle funzioni da parte delle unità sanitarie locali, l'accertamento delle menomazioni di cui al precedente art. 9 resta di competenza del medico provinciale competente per territorio.

Art. 26.

Al sesto comma dell'art. 9 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, la lettera *f)* è sostituita con la seguente:

« *f)* all'acquisto di macchinari ed attrezzature, agli ammortamenti, alla manutenzione degli immobili, all'ampliamento e riammodernamento dei centri, all'eliminazione delle barriere architettoniche ».

Art. 27.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 aprile 1981

D'ACQUISTO

ORDILE — IOCOLANO — AVOLA

LEGGE 18 aprile 1981, **n. 69.**

Norme sulla contabilità e l'amministrazione del patrimonio delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 24 *aprile* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La contabilità e l'utilizzazione del patrimonio delle unità sanitarie locali istituite con la legge regionale 12 agosto 1980, numero 87, sono disciplinate, in conformità ai principi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche ed integrazioni, dalle disposizioni degli articoli seguenti.

Capo II

GESTIONE FINANZIARIA

Sezione I

Bilancio annuale e pluriennale di previsione

Art. 2.

La gestione finanziaria dell'unità sanitaria locale si svolge in base al bilancio annuale di previsione che è redatto, secondo analitiche previsioni, in termini di competenza ed in termini di cassa.

L'esercizio finanziario ha durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Art. 3.

Le unità sanitarie locali hanno l'obbligo di redigere il bilancio pluriennale di previsione, elaborato in termini di competenza, che copre un periodo di tre anni in connessione al piano sanitario regionale.

Il bilancio pluriennale, che è allegato al bilancio annuale ed è aggiornato annualmente in occasione della presentazione del bilancio annuale medesimo, indica, per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa, la quota relativa a ciascuno degli anni considerati.

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale per il primo anno corrispondono a quelli contenuti nel bilancio di previsione annuale di competenza.

La classificazione funzionale della spesa deve consentire un'analisi per programmi e, ove siano specificati, per progetti.

Il bilancio pluriennale è elaborato con stretto riferimento al piano sanitario regionale e costituisce il quadro delle risorse che ciascuna unità sanitaria locale prevede di acquisire e di impiegare nel periodo di riferimento.

In particolare, il bilancio pluriennale costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese previste dalle unità sanitarie locali che dovranno gravare negli esercizi finanziari considerati nel bilancio medesimo.

Il bilancio pluriennale, che non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate nè ad eseguire le spese ivi contemplate, è approvato con lo stesso provvedimento di approvazione del bilancio annuale ed è sottoposto alle stesse procedure di formazione e presentazione previste per il bilancio annuale.

La classificazione delle entrate e delle spese del bilancio pluriennale segue gli stessi criteri della classificazione delle entrate e delle spese del bilancio annuale. La classificazione è limitata alle categorie, ad eccezione delle spese in conto capitale la cui classificazione si estende ai capitoli.

Nel bilancio pluriennale il totale delle spese previste per ciascun anno deve essere pari al totale delle entrate previste per lo stesso anno.

Le entrate devono altresì pareggiare le spese per ciascun anno con riguardo ad ogni titolo.

Il bilancio pluriennale è composto dallo stato di previsione delle entrate, dallo stato di previsione delle spese e da un quadro generale riassuntivo.

Le entrate e le spese correnti sono iscritte in relazione alla classificazione del bilancio annuale.

Le spese in conto capitale sono iscritte per programmi secondo le indicazioni del piano sanitario regionale.

Nel bilancio pluriennale la previsione di entrata relativa alla quota del Fondo sanitario regionale da destinare al finanziamento delle spese correnti delle unità sanitarie locali è determinata in base a parametri numerici appositamente stabiliti dal piano sanitario regionale.

La previsione di entrata relativa alla quota del Fondo sanitario regionale da destinare al finanziamento delle spese in conto capitale è effettuata in relazione ai criteri di riparto contenuti nel piano sanitario regionale.

Sono previste, altresì, le eventuali altre entrate derivanti da assegnazioni di fondi in relazione alla normativa vigente nella misura da essa desumibile o indicata nelle proposte o nei programmi di riparto.

Nel bilancio pluriennale l'ammontare delle previsioni di spesa deve essere quantificato sulla base delle indicazioni del piano sanitario regionale, tenendo conto delle prevedibili variazioni dei prezzi e, per le competenze del personale, dei contratti nazionali di lavoro.

Art. 4.

Il bilancio annuale di previsione, che deve essere predisposto in conformità alle indicazioni e prescrizioni del piano sanitario regionale ed in coerenza con il bilancio pluriennale di cui al precedente art. 3, indica per ciascun capitolo di entrata e di spesa:

1) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno di riferimento del bilancio;

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese che si prevede di pagare nell'anno di riferimento del bilancio, senza distinzioni fra operazioni in conto competenza e quelle in conto residui.

Le previsioni di spesa di cui ai precedenti punti 2 e 3 costituiscono il limite per le autorizzazioni rispettivamente di impegno e di pagamento.

Si intendono per incassate le somme versate in tesoreria e per pagate le somme erogate dalla tesoreria.

Tra le entrate e le spese di cui al n. 2 del primo comma è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente.

Tra le entrate di cui al n. 3 del primo comma è iscritto, altresì, l'ammontare presunto delle giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Il bilancio annuale di previsione è accompagnato, in conformità a quanto previsto dall'art. 15 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, da una relazione contenente:

a) informazioni e dati sulla qualità e sulla quantità dei servizi erogati con riferimento anche al rapporto costo-benefici;

b) notizie sullo stato di attuazione delle scelte di programmazione;

c) specifiche e dettagliate dimostrazioni in ordine alla quantificazione di ogni singolo stanziamento di bilancio, ponendo in particolare evidenza la rispondenza della prevista attività amministrativa con le indicazioni e le prescrizioni del piano sanitario regionale.

Art. 5.

Il progetto di bilancio annuale di previsione, predisposto dal comitato di gestione previa consultazione dei comuni interessati ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, è trasmesso all'assessorato regionale della sanità entro e non oltre il 1° settembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Il progetto è sottoposto dall'assessore regionale per la sanità, entro il 1° ottobre successivo, all'esame della giunta regionale, la quale, ai sensi del secondo comma dell'art. 31 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, entro i trenta giorni successivi esprime il proprio parere sulla sua rispendenza al piano sanitario regionale, dandone notizia alla commissione provinciale di controllo competente per territorio.

Il progetto di bilancio annuale di previsione, munito del parere della giunta regionale e delle risultanze della consultazione dei comuni interessati, è presentato dal comitato di gestione all'assemblea generale entro il 20 novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

L'assemblea generale delibera il bilancio entro il 15 dicembre successivo.

Il bilancio di previsione deliberato dall'assemblea viene inviato alla competente commissione provinciale di controllo, corredato degli allegati, del parere della giunta regionale e delle risultanze della consultazione dei comuni interessati.

Gli atti eventualmente adottati dall'assemblea generale in contrasto con l'avviso succitato espresso dalla giunta regionale sono nulli.

Il presidente ed i componenti l'assemblea generale sono personalmente e solidalmente responsabili per gli effetti eventualmente prodotti.

Art. 6.

Il bilancio pluriennale ed il bilancio di previsione annuale delle unità sanitarie locali devono essere predisposti in modo da garantirne il collegamento con il bilancio pluriennale e con il bilancio di previsione annuale della Regione e con il piano sanitario regionale, al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi fissati dallo stesso piano.

Art. 7.

Il bilancio annuale è composto:

a) dallo stato di previsione delle entrate;

b) dallo stato di previsione delle spese;

c) dal quadro riassuntivo.

Gli stanziamenti di competenza sono iscritti nel bilancio nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che, in base alle norme vigenti, al piano sanitario regionale ed ai programmi conseguenti, si prevede daranno luogo nel corso dell'esercizio ad impegni di spesa a carico del medesimo.

Nel caso di spese a carattere pluriennale da ripartire in più esercizi, la quota di spesa da stanziare nel bilancio annuale è determinata, con i criteri di cui al secondo comma, entro i limiti della spesa totale iscritta nel bilancio pluriennale e tenendo conto sia delle quote già stanziate nei precedenti bilanci sia degli impegni effettivamente assunti nei relativi esercizi.

In ogni caso, devono essere stanziate le somme corrispondenti agli impegni già assunti e che vengono a scadenza nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

L'entità di tali somme deve essere distintamente indicata in apposite note per ciascun capitolo di spesa.

Gli stanziamenti di cassa sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che l'unità sanitaria locale prevede di dovere effettuare nell'esercizio a seguito degli impegni già assunti e dei nuovi impegni che si prevedono di assumere nel corso dell'esercizio stesso, tenendo conto delle complessive disponibilità di cassa dell'unità sanitaria locale.

Il totale delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di compentenza non può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dello stesso esercizio.

In ciascun bilancio annuale il totale delle spese che si prevede di pagare non può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di riscuotere, sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

Tutte le entrate e tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente; sono vietate le gestioni al di fuori del bilancio dell'unità sanitaria locale.

Le entrate devono essere iscritte in bilancio nel loro importo lordo senza riduzione alcuna per le spese di riscossione o di qualsiasi altra natura.

Le spese devono essere iscritte in bilancio per l'intero importo senza apportare alcuna riduzione per eventuali entrate loro connesse.

Art. 8.

Le entrate e le spese del bilancio delle unità sanitarie locali sono ripartite in titoli, categorie e capitoli in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595.

Qualora si svolgano le attività previste dall'art. 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (presìdi e servizi multizonali), le entrate e le spese relative vengono iscritte in distinte parti del bilancio con gli stessi criteri indicati nel comma precedente.

Al fine di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi posti in relazione ai costi sostenuti e gli usi alternativi delle risorse disponibili, le spese devono essere riclassificate per programmi di intervento.

L'assessorato regionale del bilancio e delle finanze, di concerto con l'assessorato regionale della sanità, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone lo schema di bilancio che dovrà essere adottato dalle unità sanitarie locali.

Art. 9.

Salvo quanto previsto all'art. 8 per la gestione finanziaria dei presìdi e servizi multizonali, le unità sanitarie locali possono istituire altre contabilità speciali per specifiche funzioni, che presentino caratteristiche peculiari previste nel piano sanitario regionale, con gli stessi criteri indicati nel primo comma dello art. 8.

Art. 10.

Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni in termini di competenza ed in termini di cassa, un fondo di riserva per far fronte alle spese impreviste nonchè alle maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare non può superare il due per cento del totale delle spese correnti previste.

Le variazioni per l'utilizzo del fondo di riserva sono disposte con deliberazione del comitato di gestione.

Art. 11.

Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni in termini di cassa, un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendessero necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli stanziamenti di cassa previsti nel bilancio stesso.

Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma a favore di altri capitoli del bilancio di cassa è disposto con deliberazione del comitato di gestione.

L'ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo è determinato entro il limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti previsti nell'esercizio.

Art. 12.

Le spese alle quali le unità sanitarie locali non possono provvedere con gli stanziamenti del bilancio o mediante prelievo dal fondo di riserva devono essere preventivamente autorizzate dall'assessore regionale per la sanità, che provvede alla contestuale assegnazione del finanziamento con il fondo di riserva regionale previsto dall'art. 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 13.

Entro il 30 giugno di ciascun anno, l'assemblea, su proposta del comitato di gestione ed in relazione alle risultanze della gestione finanziaria dell'esercizio precedente, delibera l'assestamento del bilancio, mediante il quale, oltre alle variazioni che si ritengono opportune anche al fine di adeguare alle effettive esigenze gli stanziamenti di competenza, provvede:

a) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) all'aggiornamento del saldo finanziario dell'esercizio precedente;

c) all'aggiornamento dell'ammontare della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

L'approvazione dell'assestamento del bilancio è subordinata alla presentazione delle risultanze della gestione finanziaria dell'esercizio precedente dell'assemblea generale da parte del comitato di gestione.

Qualora, in sede di assestamento, sia riscontrato un saldo finanziario positivo, l'assemblea ne delibera l'utilizzo per interventi di investimento previsti nel piano sanitario regionale.

Nel caso in cui sia riscontrato un saldo negativo, l'assemblea generale dell'unità sanitaria locale, previa acquisizione degli atti adottati dagli organi deliberanti dei comuni di appartenenza dell'unità sanitaria locale per il ripiano del disavanzo di gestione — che comunque devono garantire l'equilibrio del bilancio — provvede all'iscrizione in bilancio delle poste contabili inerenti alla copertura del saldo finanziario negativo.

Art. 14.

Entro il 30 novembre di ciascun anno l'assemblea, su proposta del comitato di gestione, approva le necessarie variazioni del bilancio di competenza e di cassa.

Le variazioni per nuove o maggiori spese possono essere disposte solo se è assicurata la necessaria copertura finanziaria.

Nessuna variazione di bilancio può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno in cui il bilancio stesso si riferisce.

Agli storni di fondi fra i capitoli della stessa categoria provvede il comitato di gestione.

Sono vietati gli storni tra i residui e quelli tra i residui e gli stanziamenti della competenza nonchè gli storni tra gli stanziamenti di spesa iscritti in titoli diversi.

Le somme che si intendono prelevare da un capitolo devono essere disponibili nello stesso in rapporto al fabbisogno dell'esercizio.

Art. 15.

L'esercizio provvisorio del bilancio è deliberato con provvedimento dell'assemblea generale, su proposta del comitato di gestione, per un periodo non superiore a quattro mesi.

Tale provvedimento autorizza, senza limiti di somme, l'accertamento e la riscossione delle entrate e l'impegno e il pagamento delle spese sulla base del bilancio già approvato dall'assemblea ma non ancora esecutivo.

L'assemblea generale può, peraltro, stabilire limitazioni all'esecuzione delle spese, sia in ordine all'entità degli stanziamenti utilizzabili sia in ordine a singoli capitoli di spesa il cui utilizzo può essere in tutto o in parte vietato fino a che il bilancio non sia stato reso esecutivo.

Nel caso che il bilancio non sia stato ancora presentato all'assemblea, ovvero da questa non sia stato approntato, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato, limitatamente ad un dodicesimo sullo stanziamento di ogni capitolo per ogni mese di esercizio provvisorio e per un massimo di quattro mesi.

Art. 16.

Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, qualora il provvedimento di approvazione del bilancio e/o di autorizzazione all'esercizio provvisorio sia stato deliberato dall'assemblea generale, ma non sia stato ancora esaminato dalla competente commissione provinciale di controllo, è autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del provvedimento, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

Qualora il provvedimento di approvazione del bilancio e/o di autorizzazione dell'esercizio provvisorio sia stato rinviato dalla commissione provinciale di controllo, è autorizzata la gestione provvisoria del bilancio medesimo limitatamente alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio, fatti salvi i principi di cui ai commi 7 e 8 del precedente art. 7.

Per le rimanenti parti e capitoli, è autorizzata la gestione provvisoria nei limiti di un dodicesimo per ogni mese di rinvio con riferimento all'ultimo bilancio approvato

Sezione II

Entrate

Art. 17.

Il servizio economico-finanziario dell'unità sanitaria locale cura l'accertamento e la riscossione delle entrate.

L'entrata è accertata allorquando il servizio economico-finanziario, appurata la ragione del credito e la persona debitrice, iscrive come competenza dell'anno finanziario l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno medesimo.

L'entrata accertata viene iscritta come competenza dell'esercizio finanziario quando l'ammontare del credito viene a scadenza entro l'anno.

Tutti gli atti o elementi dai quali derivano o possono derivare entrate devono essere portati a conoscenza del servizio economico-finanziario.

Art. 18.

L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento della relativa somma all'unità sanitaria locale.

La riscossione delle entrate è di regola preceduta o accompagnata dalla reversale che è emessa in duplice esemplare e contiene i seguenti elementi:

numero d'ordine progressivo per esercizio;

esercizio finanziario e capitolo cui va iscritta l'entrata, distinguendo le entrate relative alla competenza da quelle relative ai residui;

indicazione del debitore;

le somme da riscuotere;

l'oggetto e la causale dell'entrata, con l'eventuale riferimento agli atti da cui proviene;

la data di emissione;

la sottoscrizione del responsabile del competente servizio economico-finanziario e del presidente del comitato di gestione o di un suo delegato da scegliere nell'ambito del comitato stesso.

Le reversali emesse in conto competenza, non riscosse entro il 31 dicembre, vengono restituite dal tesoriere per l'eventuale riemissione in conto residui.

Le entrate sono riscosse dal tesoriere, il quale deve darne periodicamente comunicazione al servizio economico-finanziario.

In ogni caso il tesoriere non può ricusare la riscossione di entrate anche in mancanza di reversale.

Tali entrate vanno immediatamente accreditate in conto, in attesa dell'emissione della relativa reversale.

Art. 19.

Il comitato di gestione può stabilire, con apposita deliberazione, che la riscossione di particolari diritti e proventi possa essere effettuata direttamente dai cassieri interni di cui all'articolo 36 della presente legge.

Per ogni riscossione deve essere rilasciata apposita quietanza da staccarsi da bollettari a madre e figlia.

I bollettari sono forniti, previa numerazione e vidimazione, dal servizio economico-finanziario con apposito verbale di consegna.

Le somme riscosse sono versate in tesoreria ogni settimana, ed in ogni caso non oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla data della riscossione.

Mensilmente il cassiere interno è tenuto a rendere documentato conto al responsabile del servizio economico-finanziario delle riscossioni e dei relativi versamenti.

Il cassiere interno in nessun caso può utilizzare le somme riscosse per detti diritti e proventi per il pagamento di spese.

Per le operazioni previste dal presente articolo i cassieri interni assumono la denominazione di riscuotitori speciali.

Art. 20.

Le entrate accertate e non riscosse entro il 31 dicembre costituiscono i residui attivi.

Il responsabile del servizio economico-finanziario predispone, sulla scorta delle risultanze delle proprie scritture, l'elenco delle somme da conservare a residui attivi con l'indicazione dello stato di esigibilità delle singole partite.

Qualora dagli elementi in proprio possesso, comunque ricavati o desunti, il competente servizio dell'unità sanitaria locale accerti, ai fini anche della determinazione delle reali risultanze di amministrazione, l'esistenza di partite di dubbia esigibilità, inesigibili o insussistenti, il responsabile del competente servizio formula, con adeguate ed idonee motivazioni, concrete proposte al comitato di gestione in ordine all'eventuale eliminazione delle partite dalla contabilità.

Lo stesso responsabile, al contempo, formula le azioni da promuovere per evitare eventuali prescrizioni dei crediti e per assicurare la regolare riscossione delle entrate, avvalendosi, se necessario, delle disposizioni di cui al testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

In sede di determinazione delle risultanze del conto consuntivo, il comitato di gestione delibera sulle proposte di cui al terzo comma.

In ogni caso, in sede di conto consuntivo deve essere data dimostrazione motivata dall'eventuale eliminazione dei residui attivi.

I crediti relativi ai residui eliminati dal conto per dubbia esigibilità sono tenuti in evidenza in apposito registro, fatta eccezione per quelli di cui sia stata già accertata l'assoluta inesigibilità.

Per gli altri crediti, l'annullamento da parte del comitato di gestione è disposto:

a) per quelli di importo superiore a lire un milione, dopo che sia stata esperita inutilmente l'azione giudiziaria;

b) per quelli di importo da lire centomila a lire un milione, su conforme parere dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale;

c) per quelli di importo fino a lire centomila, qualora l'ulteriore azione amministrativa sia risultata infruttuosa.

Sezione III

Spese

Art. 21.

Sono spese delle unità sanitarie locali quelle cui si deve provvedere a carico del bilancio, a norma di legge, regolamento e di altri atti amministrativi costituenti titolo valido d'impegno.

Tutte le spese delle unità sanitarie locali passano attraverso le seguenti fasi:

a) impegno;

b) liquidazione;

c) ordinazione;

d) pagamento.

Dette fasi possono essere simultanee.

Art. 22.

Tutti i provvedimenti che comportano spese devono indicare l'ammontare ed i mezzi per farvi fronte.

Gli organi dell'unità sanitaria locale assumono gli impegni, secondo le rispettive competenze, nei limiti degli stanziamenti del bilancio in corso.

Per specifiche ragioni d'urgenza, adeguatamente motivate, e per garantire il funzionamento dell'unità sanitaria locale, il presidente del comitato di gestione può adottare provvedimenti che impegnino il bilancio, salvo ratifica del comitato di gestione nella prima riunione successiva alla quale devono essere sottoposti.

Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute in base alla legge, a contratto, a sentenza o ad altro titolo, semprechè la relativa delibera venga assunta entro il termine dell'esercizio.

Di regola gli impegni si riferiscono all'esercizio finanziario in corso.

Per le spese relative ad affitti e ad altri oneri di carattere continuativo o ricorrente l'impegno può estendersi a più esercizi e sempre che ciò sia necessario per assicurare la continuità dei servizi.

In tal caso, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

Per le spese in conto capitale relative ad opere od interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi, l'unità sanitaria locale può deliberare la stipulazione di contratti o l'assunzione di obbligazioni nei limiti della somma necessaria per l'esecuzione dell'intera opera o dell'intero intervento.

In tal caso formano impegni sugli stanziamenti di ciascun bilancio soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.

Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.

La differenza che risulti tra la somma stanziata nei rispettivi capitoli di spesa di bilancio e la somma impegnata costituisce economia.

Possono, tuttavia, essere mantenute, quantunque non impegnate e per il solo esercizio successivo, le spese in conto capitale qualora ne ricorra la necessità.

Art. 23.

Tutte le proposte di atti dai quali possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio dell'unità sanitaria locale devono essere trasmesse, unitamente alla relativa documentazione, al servizio economico-finanziario, il quale, accertate la legittimità della spesa, l'esatta imputazione del bilancio nonchè la disponibilità sul capitolo relativo, effettua la registrazione provvisoria dell'impegno.

Tutti gli atti adottati che comportano oneri a carico del bilancio devono essere trasmessi al servizio economico-finanziario per la registrazione definitiva del relativo impegno di spesa.

Gli atti d'impegno devono contenere l'indicazione della situazione contabile del capitolo a cui la spesa viene imputata.

Gli estremi dell'impegno devono risultare anche sugli atti da trasmettere all'organo di controllo.

Gli atti che non siano ritenuti regolari sono restituiti, con debita motivazione, dal servizio economico-finanziario all'organo che ha assunto l'impegno.

Il comitato di gestione può deliberare, sotto la propria responsabilità, che gli atti di cui al comma precedente abbiano egualmente corso e ne sia registrato l'impegno.

Il servizio economico-finanziario non deve registrare l'impegno nel caso in cui la spesa ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio o si intenda dare alla spesa una imputazione irregolare.

Per le spese continuative o ricorrenti da pagare a scadenza prestabilita l'impegno è assunto nei registri contabili per l'intero anno.

Art. 24.

La liquidazione delle spese consiste nell'individuare il creditore e nel determinare l'ammontare esatto del debito scaduto.

Alla liquidazione delle spese già impegnate con deliberazione esecutiva provvede il comitato di gestione con apposita deliberazione non soggetta a controllo, previo accertamento della regolarità della fornitura dei beni, dell'avvenuta regolare esecuzione delle opere, dei servizi e delle altre prestazioni, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori nonché la presa in carico per i beni inventariabili.

Per specifiche ragioni d'urgenza adeguatamente motivate, il presidente del comitato di gestione può adottare provvedimenti di liquidazione, salvo ratifica del comitato di gestione stesso nella prima riunione successiva.

Le spese fisse sono liquidate dal presidente del comitato di gestione o suo delegato con lo stesso atto di ordinanzione delle spese.

Art. 25.

Il pagamento delle spese è ordinato mediante l'emissione di mandati di pagamento tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria.

I mandati di pagamento, numerati in ordine progressivo, devono essere firmati dal presidente o dal componente del comitato di gestione delegato dal presidente nonchè dal responsabile del servizio economico-finanziario.

Prima di emettere i mandati di pagamento, il servizio economico-finanziario:

a) verifica che sia intervenuta la liquidazione;

b) riscontra che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa iscritto in bilancio e dell'impegno di spesa cui si riferisce e che la stessa sia correttamente imputata al conto delle competenze o al conto dei residui, distintamente per ciascun esercizio di provenienza.

Il mandato deve contenere:

cognome e nome del creditore o dei creditori o di chi per loro sia legalmente autorizzato a dare quietanza;

la somma da pagare, scritta in lettere ed in cifre;

causale di pagamento;

indicazione dell'esercizio finanziario con la distinzione fra conto residui e conto competenze;

numero e denominazione del capitolo di bilancio cui va imputata la spesa;

estremi della deliberazione — con l'indicazione dell'esecutività della medesima — o di altro titolo valido in forza del quale il mandato è emesso;

numero d'ordine progressivo e data di emissione;

luogo dove il pagamento deve essere eseguito;

firme di cui al secondo comma del presente articolo.

Per le spese da pagare in base a note di spesa fissa o di atti similari, in luogo degli estremi della deliberazione è fatta annotazione di « spesa fissa » con richiamo alla nota relativa.

Di ogni mandato emesso deve essere fatta copia, cui va allegato il provvedimento di liquidazione con la documentazione giustificativa.

Art. 26.

Il tesoriere dell'unità sanitaria locale deve pagare i mandati agli intestatari o a loro legali rappresentanti ed è responsabile della regolarità dei pagamenti eseguiti.

I mandati possono essere estinti dal tesoriere dell'unità sanitaria locale nei limiti dei fondi stanziati per ciascun capitolo nel bilancio di cassa mediante:

a) rilascio di quietanza diretta del creditore o dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi, sul titolo o separata;

b) accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato ai beneficiari con spese a carico degli stessi;

c) commutazione in vaglia cambiario o in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore da spedire allo stesso a mezzo lettera raccomandata oppure a mezzo vaglia postale ordinario o telegrafico con tassa e spese a carico del richiedente;

d) assegno postale localizzato.

L'esecuzione dei pagamenti nelle forme di cui alle precedenti lettere *b*, *c* e *d* sono disposte dal responsabile del servizio economico-finanziario su richiesta del creditore.

Le dichiarazioni di accredito o di commutazione che sostituiscono la quietanza del creditore devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni sottoscritte dal tesoriere.

Art. 27.

I mandati di pagamento non estinti entro il 31 dicembre sono dal tesoriere restituiti all'unità sanitaria locale per il trasferimento dal conto della competenza a quello dei residui.

I mandati di pagamento non pagati neppure nell'esercizio successivo a quello di emissione sono annullati. Possono tuttavia essere riprodotti, su richiesta del creditore, salvi gli effetti dell'eventuale prescrizione.

Art. 28.

Le spese impegnate e non pagate entro il 31 dicembre costituiscono i residui passivi.

Il servizio economico-finanziario indica, per la successiva determinazione del comitato di gestione, le somme da mantenere a residui passivi nel rendiconto generale, dando, con riferimento alle proprie scritture ed a qualsiasi altro elemento, la debita dimostrazione del nome dei creditori, dell'oggetto della spesa e della somma dovuta.

Art. 29.

In pendenza dell'approvazione del rendiconto generale e della formale determinazione del comitato di gestione in ordine al mantenimento delle somme a residui, possono essere emessi, dopo il 1° gennaio, ordinativi di pagamento sugli impegni rimasti insoddisfatti nel precedente esercizio, purchè le somme da pagare rientrino negli importi che il servizio economico-finanziario deve indicare al comitato di gestione ai sensi del precedente art. 28 e purchè gli ordinativi stessi siano registrati nell'esercizio nuovo con imputazione al conto dei residui e con indicazione del capitolo di provenienza dell'esercizio scaduto.

Art. 30.

I residui passivi delle spese correnti non pagati entro l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono si intendono perenti agli effetti amministrativi.

I residui passivi delle spese in conto capitale non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono si intendono perenti agli effetti amministrativi.

Art. 31.

Per il pagamento dei residui passivi di parte corrente eliminati per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, si provvede integrando gli stanziamenti dei capitoli di provenienza, mediante il prelievo dal fondo di riserva di cui all'art. 10. Qualora i capitoli di provenienza siano stati nel frattempo soppressi, si istituiscono appositi nuovi capitoli, sempre attingendo al fondo di riserva.

Per i residui già perenti relativi a spese in conto capitale, viene istituito in bilancio apposito fondo, con stanziamenti tanto in termini di competenza che di cassa, per la riassegnazione ai capitoli di pertinenza, ovvero ai capitoli di nuova istituzione, nel caso in cui quelli di provenienza siano stati nel frattempo soppressi.

Ai prelievi dei fondi di cui ai commi precedenti per le relative riassegnazioni provvede il comitato di gestione.

Art. 32.

Qualora si renda necessario dare corso sollecitamente all'esecuzione di spese di natura operativa, o garantire una maggiore autonomia o capacità operativa ai presìdi dell'unità sanitaria locale, l'assemblea generale, su proposta del comitato di gestione, può autorizzare la costituzione di fondi a favore di funzionari dell'unità sanitaria locale mediante l'accensione di appositi conti correnti bancari, presso l'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria e, ove non possibile, presso altro istituto di credito.

La costituzione dei fondi di cui al comma precedente deve essere disposta in modo che risultino chiaramente l'esclusiva appartenenza dei fondi medesimi all'unità sanitaria locale e la loro specificazione per tipo di spesa.

La deliberazione di autorizzazione deve contenere, oltre agli elementi di cui al comma precedente, le modalità di esecuzione dei singoli tipi di spesa.

Le disposizioni di pagamento a valere sui fondi assegnati si effettuano mediante l'emissione di assegni bancari ovvero di altri titoli idonei, firmati dal funzionario delegato.

I funzionari delegati devono tenere appositi registri nei quali, a fronte delle assegnazioni di fondi, vengono annotate le operazioni di utilizzo.

I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle somme assegnate, delle spese ordinate e dei pagamenti effettuati.

Art. 33.

Il funzionamento delegato dovrà rendere al comitato di gestione il conto delle somme erogate — corredato dai documenti giustificativi delle spese — trimestralmente, con scadenza rispettivamente al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto deve essere comunque presentato in caso di completo utilizzo dell'apertura di credito ovvero quando, per qualsiasi ragione, il funzionario delegato cessi dall'incarico.

Il rendiconto dovrà essere presentato entro dieci giorni dalla scadenza del trimestre o dal verificarsi di uno degli eventi richiamati nel comma precedente.

Il servizio economico-finanziario esegue i necessari riscontri e trasmette il rendiconto al comitato di gestione, il quale lo approva dando discarico al funzionario delegato delle somme erogate.

Qualora, in sede di riscontro, il servizio accerti irregolarità nei conti, ovvero carenze nella documentazione giustificativa della spesa, restituisce il rendiconto al funzionario delegato con invito a provvedere alla regolarizzazione dello stesso.

Se il funzionario delegato non vi provvede entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, l'ufficio rimette gli atti al comitato di gestione per le conseguenti decisioni da adottare con deliberazione motivata.

Alla fine dell'esercizio e comunque nel caso di rendiconti finali, le eventuali somme residue sui fondi assegnati devono essere riversate nella tesoreria dell'unità sanitaria locale, unitamente agli interessi maturati.

Sezione IV

Tesoreria

Art. 34.

L'unità sanitaria locale provvede all'attività di tesoreria, consistente nell'effettuazione delle operazioni di riscossione e di pagamento nonché nella custodia e conservazione dei propri fondi, a mezzo del servizio di tesoreria.

La gestione del servizio di tesoreria è affidata con provvedimento del comitato di gestione, sulla base di un capitolato-tipo predisposto dall'assessorato regionale del bilancio e delle finanze, in conformità di criteri che saranno stabiliti in attuazione del disposto di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, mediante licitazione o trattativa privata ad un istituto di credito di diritto pubblico o ad un istituto bancario avente personalità giuridica pubblica operante nell'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale dotati di adeguate strutture tecnico-organizzative ed aventi sedi in Sicilia.

A parità di condizioni, il servizio di tesoreria è affidato all'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria per il comune ove ha sede l'unità sanitaria locale; sempre a parità di condizioni, qualora in un medesimo comune siano costituite più di una unità sanitaria locale, il servizio di tesoreria di una di esse è affidata al tesoriere del comune, mentre quello delle altre unità sanitarie locali aventi sede nello stesso comune è affidato ad altri istituti di credito di diritto pubblico o istituti bancari aventi personalità giuridica pubblica.

Il tesoriere dell'unità sanitaria locale è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa non conformi alle disposizioni della presente legge. E' inoltre responsabile della riscossione delle entrate e delle altre incombenze derivanti dall'assunzione del servizio.

La vigilanza ed il riscontro esercitati dall'unità sanitaria locale sulla gestione del servizio di tesoreria nonchè le verifiche espletate ai sensi del successivo art. 44, non comportano esclusione o diminuzione della responsabilità del tesoriere.

Il tesoriere deve rendere il conto della gestione di cassa relativa all'esercizio chiuso entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il conto o comunque, entro due mesi dalla data di cessazione del servizio.

Il responsabile del servizio economico-finanziario dell'unità sanitaria locale appone il visto di regolarità sul suddetto conto previo riscontro della corrispondenza fra le registrazioni contabili dell'unità sanitaria locale e i dati evidenziati in tale conto.

Art. 35.

Allorquando ricorrono particolari esigenze di funzionamento, l'assemblea generale dell'unità sanitaria locale, su proposta del comitato di gestione, può autorizzare l'istituzione di un servizio di cassa interno, sia per la sede centrale dell'unità sanitaria locale, sia per gli uffici presenti nel territorio.

L'incarico di cassiere è conferito dal comitato di gestione, su proposta del coordinatore amministrativo, ad un impiegato di ruolo dell'unità sanitaria locale per una durata determinata non superiore a tre anni.

L'incarico di cassiere può cumularsi con quello di consegnatario per gli uffici presenti nel territorio.

Il cassiere, funzionalmente alle dipendenze del servizio economato e provveditorato, è soggetto al controllo del competente servizio economico-finanziario, che deve eseguire almeno una volta ogni trimestre una verifica non preannunciata alla cassa ed alle scritture del cassiere; analoga verifica è da effettuare nel caso di cambiamento del cassiere.

Le verifiche devono constatare da apposito verbale.

Art. 36.

Il cassiere può essere dotato dall'inizio di ciascun anno finanziario, con delibera del comitato di gestione, di un fondo stabilito nel regolamento di economato disposto dallo stesso comitato ed approvato dall'assemblea generale, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme già spese.

Con il fondo si può provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni di immobili e locali, delle spese postali, di letture e per l'acquisto di giornali, nonchè di pubblicazioni periodiche e simili, ciascuna d'importo non superiore a lire duecentocinquantamila.

Possono gravare sul fondo gli acconti per spese di viaggio e di indennità di missione, ove non sia possibile provvedervi con mandati tratti sull'istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria.

I cassieri interni provvedono ai pagamenti su ordini scritti dei responsabili degli uffici di provveditorato e di economato.

Alla fine dell'esercizio il cassiere restituisce mediante versamento all'istituto incaricato del servizio di tesoreria il fondo di cui al primo comma.

Il cassiere non può ottenere altre gestioni all'infuori di quelle indicate nel presente articolo e nell'art 19.

Può ricevere in custodia, se dotato di armadi di sicurezza, oggetti di valore di pertinenza dell'amministrazione, i cui movimenti devono essere annotati in apposito registro.

I cassieri tengono le scritture relative alle operazioni effettuate ai sensi del presente articolo in modo da consentire un agevole riscontro da parte del competente servizio economico-finanziario e da poter predisporre il rendiconto bimestrale, da trasmettere entro il termine perentorio di 15 giorni dalla scadenza del bimestre, al predetto servizio per il successivo discarico.

Art. 37.

E' vietata alle unità sanitarie locali qualsiasi forma di indebitamento, salvo anticipazioni di tesoreria che ogni mese non possono superare un dodicesimo dello scoperto massimo consentito, pari al 25 per cento dell'assegnazione regionale annua sul Fondo sanitario regionale per le spese correnti.

La richiesta di anticipazione di tesoreria deve formare oggetto di deliberazione del comitato di gestione.

Le anticipazioni devono essere estinte entro la fine dell'esercizio.

Sezione V

Collegio dei revisori

Art. 38.

Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'unità sanitaria locale, l'assessore regionale per il bilancio e le finanze provvede alla nomina del collegio dei revisori dell'unità sanitaria locale.

Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed è così composto:

a) un rappresentante dell'assessorato regionale del bilancio e delle finanze, presidente;

b) un rappresentante dell'assessorato regionale della sanità, componente;

c) un rappresentante dell'assessorato regionale degli enti locali, componente;

d) un rappresentante dell'ANCI, componente.

Il rappresentante di cui alla lettera *a* è scelto fra i funzionari del ruolo tecnico del bilancio.

I rappresentanti di cui alle lettere *b* e *c*, designati dai rispettivi assessori regionali, sono scelti fra i funzionari del ruolo del personale amministrativo della Regione.

Il rappresentante di cui alla lettera *d* è designato dalla delegazione regionale dell'ANCI e scelto fra persone, residenti in uno dei comuni facenti parte dell'ambito territoriale della unità sanitaria locale, in possesso di specifici requisiti di professionalità e di esperienza in materia amministrativo-contabile e finanziaria.

Sezione VI

Rendiconto generale

Art. 39.

I risultati della gestione finanziaria sono dimostrati nel rendiconto generale annuale dell'unità sanitaria locale.

Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio, il conto economico e la situazione patrimoniale.

Al rendiconto deve essere allegata la relazione di cui all'articolo 33 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari, sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell'esercizio, ponendo in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o progetto in relazione agli obiettivi del piano sanitario regionale.

In un apposito conto allegato devono essere evidenziate le spese relative alla gestione dei servizi e presidi multizonali.

Al rendiconto generale deve essere, altresì, allegato, in conformità del modello predisposto dall'assessorato regionale del bilancio e finanze di concerto con l'assessorato regionale della sanità, un prospetto per la riclassificazione delle spese per programmi.

Entro il 15 aprile il presidente del comitato di gestione trasmette all'assessorato regionale della sanità il progetto di rendiconto generale dell'anno finanziario scaduto il 31 dicembre precedente, predisposto dallo stesso comitato, previa consultazione dei comuni interessati ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87.

Il progetto è sottoposto dall'assessore regionale per la sanità, entro il 15 maggio successivo, all'esame della giunta regionale, la quale, entro i trenta giorni successivi, esprime il parere previsto dall'art. 31 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, dandone notizia alla commissione provinciale di controllo competente per territorio

Il predetto rendiconto generale munito del parere della giunta regionale e delle risultanze della consultazione dei comuni interessati è presentato dal presidente del comitato di gestione all'assemblea generale dell'unità sanitaria locale entro il successivo 30 giugno.

L'assemblea generale approva in rendiconto generale entro il successivo 31 luglio e lo trasmette, corredato degli allegati, del parere della giunta regionale e delle risultanze della consultazione dei comuni interessati, alla competente commissione provinciale di controllo.

Gli atti eventualmente adottati dall'assemblea in contrasto con l'avviso espresso dalla giunta regionale sono nulli.

Il presidente ed i componenti dell'assemblea generale sono personalmente e solidamente responsabili per gli effetti eventualmente prodotti.

Le unità sanitarie locali che gestiscono servizi e presìdi multizonali devono trasmettere copia del conto di cui al quarto comma del presente articolo alle altre unità sanitarie locali interessate a tali servizi.

Art. 40.

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:

1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

4) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

6) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;

7) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;

8) le eccedenze di entrate e le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;

9) le eccedenze di entrata e le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;

10) l'ammontare dei riaccertamenti in più e in meno dei residui attivi;

11) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti rideterminati in base ai riaccertamenti da riportare al nuovo esercizio;

12) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio;

13) l'ammontare complessivo dei residui attivi a termine dell'esercizio.

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:

1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il fondo si riferisce;

2) le previsioni finali di competenza;

3) le previsioni finali di cassa;

4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;

7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;

8) le economie e le eccedenze d'impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;

9) le economie e le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;

10) l'ammontare dei riaccertamenti in meno dei residui passivi;

11) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, al netto dei riaccertamenti da riportare al nuovo esercizio;

12) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio;

13) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

Art. 41.

Il conto economico deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario, con particolare riferimento al rapporto fra mezzi impiegati e fini raggiunti per il soddisfacimento del disposto della lettera *c*) dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Sono vietate compensazioni fra componenti positive e negative del conto economico.

Art. 42.

La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio.

Essa pone, altresì, in evidenza le variazioni intervenute nelle singole parti attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.

Sono vietate compensazioni tra partite dell'attivo e del passivo.

Art. 43.

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre, l'unità sanitaria locale deve trasmettere all'assessorato regionale della sanità un rendiconto dal quale risultino, per il periodo di riferimento, secondo i criteri di classificazione di cui agli articoli 8 e 9:

1) le riscossioni ed i pagamenti, senza distinzione fra competenze e residui;

2) l'avanzo o il disavanzo di cassa;

3) l'elenco dei crediti e dei debiti di bilancio già accertati alla data della resa del conto, con l'indicazione, per debiti, degli eventuali impedimenti obiettivi per cui, decorso i termine di cui al n. 8 del primo comma dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non sono stati effettuati pagamenti per forniture.

Trascorso infruttuosamente il predetto termine, l'assessore regionale per la sanità, fatta salva la facoltà di concedere una proroga di giorni 10, provvede alla nomina di un commissario per tali adempimenti.

Art. 44.

Con periodicità almeno bimestrale devono essere effettuate da parte del collegio dei revisori di cui al precedente art. 38 le verifiche di cassa, ai sensi del punto 2 del primo comma dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Qualora da tali verifiche, o dai rendiconti trimestrali di cui all'articolo precedente, risulti che la gestione manifesta un disavanzo complessivo, dovranno essere assunti i provvedimenti di cui all'ultimo comma dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il comitato di gestione, inoltre, dispone verifiche periodiche sullo stato di attuazione ed i risultati economici e di efficienza dei servizi, dei progetti o dei programmi. I risultati di tali verifiche vengono comunicati all'assemblea generale.

Qualora dal rendiconto annuale finanziario approvato risulti un saldo negativo, la copertura del saldo medesimo viene effettuata a cura dell'assessorato regionale della sanità mediante assegnazione da prelevare dalla riserva di cui all'art. 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ove ricorrono le condizioni ivi previste e fatte salve le eventuali responsabilità previste dall'ultimo comma dello stesso articolo.

Capo III

GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 45.

I beni dei comuni attribuiti alle unità sanitarie locali, ai sensi dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del codice civile.

Gli stessi beni patrimoniali sono, altresì, iscritti in separati inventari descrittivi dell'unità sanitaria locale ai sensi delle norme contenute nei successivi articoli.

Alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei suindicati beni patrimoniali provvede l'unità sanitaria locale.

I beni immobili e mobili di cui all'art. 65, primo comma, ed all'art. 66, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché quelli di nuova acquisizione, sono assunti in carico nell'inventario dei comuni nel cui territorio sono ubicati e sono altresì iscritti nell'inventario dei beni immobili e mobili delle unità sanitarie locali cui sono destinati.

Art. 46.

Gli inventari dei beni immobili devono contenere:

1) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e l'ufficio ed organo cui sono affidati;

2) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile;

3) le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati;

4) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;

5) gli eventuali redditi.

I beni immobili sono dati in consegna dal comitato di gestione ad agenti scelti fra i dipendenti assegnati agli uffici o servizi ove sono collocati i beni stessi i quali sono personalmente responsabili dei beni loro affidati nonché di qualsiasi danno che possa derivare all'unità sanitaria locale dalla loro azione od omissione e ne rispendono secondo le norme di contabilità generale dello Stato.

La consegna si realizza in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve, o fra l'agente cessante e quello subentrante, con l'assistenza di un funzionario del servizio provveditorato all'uopo incaricato.

Art. 47.

I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:

a) mobili, arredi e macchine di ufficio;

b) attrezzature tecnico-sanitarie;

c) attrezzature per fini di ospedalità;

d) attrezzature economali e tecniche;

e) automezzi;

f) libri e riviste;

g) altri beni mobili non compresi nelle precedenti categorie.

L'inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:

1) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;

2) il luogo in cui si trovano;

3) la quantità o il numero;

4) la classificazione « nuovo », « usato », « fuori uso »;

5) il valore.

I beni mobili sono valutabili in base al prezzo di acquisto ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa. Le aliquote di deperimento stabile dal comitato di gestione trovano annualmente registrazione nell'apposito fondo del passivo della situazione patrimoniale.

Non sono inclusi negli inventari dei beni mobili i beni di rapido consumo e gli oggetti fragili.

Il comitato di gestione nomina i consegnatari dei beni mobili inventariabili scegliendo fra i dipendenti assegnatari agli uffici o servizi ove sono collocati i beni stessi.

La consegna si effettua in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi fa la consegna e chi la riceve, o fra l'agente cessante e quello subentrante, con l'assistenza di un funzionario all'uopo incaricato.

In caso di sostituzione degli agenti responsabili, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni.

Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno è conservato presso l'unità sanitaria locale e l'altro dagli agenti responsabili dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbia ottenuto formale discarico.

Gli agenti consegnatari dei beni mobili inventariabili sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in consegna nonché di qualsiasi danno che possa derivare all'ente dalla loro azione od omissione, sino al loro formale discarico.

Il comitato di gestione determina i compiti specifici e le modalità di resa del servizio dei consegnatari dei beni mobili ed immobili.

Art. 48.

I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico omessi dal competente servizio e firmati dall'agente responsabile. I beni mobili a disposizione dell'unità sanitaria locale, non più idonei all'uso loro assegnato per vetustà o che per qualsiasi altra ragione divengano inservibili, sono dichiarati fuori uso e cancellati dal relativo inventario con deliberazione del comitato di gestione sulla base di una motivata proposta del competente ufficio. Parimenti la cancellazione dei beni è disposta per perdita, cessione dei beni od altri motivi.

Copia dell'atto deliberativo predetto deve essere trasmessa al comune presso cui è inventariato il bene per i conseguenti adempimenti.

Il provvedimento di cancellazione indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili ed è portato a conoscenza degli agenti al fine della redazione del verbale di scarico.

Il competente servizio economico-finanziario, sulla scorta degli atti o ducumenti di carico e scarico, provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.

Gli inventari sono chiusi al termine di ogni anno finanziario.

Il riepilogo delle variazioni inventariali dell'anno è comunicato dagli agenti-consegnatari entro un mese dalla chiusura dell'anno finanziario ai servizi competenti.

Art. 49.

Almeno ogni 5 anni i servizi competenti provvedono alla ricognizione generale dei beni mobili ed almeno ogni 10 anni al rinnovo degli inventari.

Periodiche ricognizioni devono essere effettuate per accertare:

a) lo stato di conservazione e la congrua utilizzazione degli immobili;

b) l'esistenza dei beni mobili in conformità agli inventari di consegna e successive variazioni, l'utilizzo e la necessità di manutenzione dei beni stessi.

I risultati degli accertamenti suddetti sono portati a conoscenza del comitato di gestione per l'eventuale adozione dei provvedimenti occorrenti in ordine ad una più proficua gestione del patrimonio ed alle eventuali responsabilità emergenti a carico dei consegnatari o di chi abbia, comunque, direttamente o indirettamente, causato danni.

I consegnatari devono procedere a sistematiche verifiche dello stato d'uso dei beni, a seguito dei quali dovranno proporre di dichiarare fuori uso quei beni che risulteranno inservibili.

Tali dichiarazioni devono risultare da appositi verbali.

Art. 50.

Formano oggetto della gestione dei beni di consumo:

1) il materiale sanitario ed i prodotti farmaceutici;

2) i materiali tecnici;

3) i materiali di uso corrente.

Gli agenti consegnatari dei beni di consumo provvedono alla tenuta di idonea contabilità di carico e scarico a quantità e specie per il materiale di cui al primo comma.

Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni emesse dal competente servizio e delle bollette di consegna dei fornitori.

I prelevamenti per il fabbisogno dei singoli servizi sono effettuati mediante richiesta dei rispettivi responsabili di servizio.

Alla fine di ciascun anno gli agenti consegnatari sono tenuti alla resa del conto per materia, dando giustificazione delle eventuali differenze fra le quantità di fatto in giacenza e il saldo contabile.

Periodiche ricognizioni devono essere effettuate per accertare la regolare tenuta della contabilità di magazzino, la corrispondenza fra i saldi contabili e le giacenze di fatto e lo stato di conservazione.

Spetta al coordinatore amministrativo promuovere i provvedimenti in ordine ad eventuali responsabilità.

Art. 51.

I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso, accertando che:

a) la loro utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal funzionario responsabile che dispone del servizio;

b) il rifornimento del carburante e dei lubrificanti venga effettuato mediante rilascio di appositi buoni in relazione al movimento risultante dal libretto di marcia.

Il consegnatario provvede, mensilmente, alla compilazione del prospetto che riepiloga le spese per il consumo del carburante e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole ripartizioni e lo trasmette al competente servizio.

Art. 52.

Le unità sanitarie locali devono provvedere all'istituzione di apposita contabilità di magazzino relativamente ai materiali sanitari, ai prodotti farmaceutici e agli altri beni di consumo allo scopo di pervenire, attraverso idonee rilevazioni, per categorie omogenee, alla determinazione dei valori e delle quantità dei beni esistenti all'inizio ed alla fine dell'esercizio, dei carichi e degli scarichi, nonché alla determinazione dei consumi dei centri di costo anche per periodi inferiori all'anno.

Le operazioni di carico e scarico delle merci e dei prodotti devono aver luogo all'atto della materiale presa in consegna da parte dei consegnatari responsabili.

Le operazioni di scarico devono essere effettuate giornalmente.

La valutazione dei beni in carico è effettuata in base al prezzo di acquisto, mentre quella dei beni in discarico in base al prezzo medio ponderato di acquisto.

La gestione dei magazzini è affidata al responsabile dei singoli magazzini o, in mancanza, ai consegnatari dei beni di cui al precedente art. 47. Entrambi rispondono dell'esattezza della rilevazione ad ogni effetto di legge.

Art. 53.

Le unità sanitarie locali provvedono alla rilevazione dei costi dei singoli servizi, tenuto conto delle spese per il personale e degli altri fattori produttivi impiegati.

L'assessorato regionale della sanità indica i servizi per i quali deve essere effettuata obbligatoriamente la rilevazione.

La determinazione dei costi di cui al presente articolo deve consentire un utile raffronto tra le spese sostenute e le prestazioni rese.

Art. 54.

Al competente servizio economico-finanziario dell'unità sanitaria locale è affidato il compito della rilevazione contabile dei costi, sulla scorta degli elementi che sono forniti dai servizi interessati alla rilevazione medesima.

La rilevazione dei costi deve fornire elementi idonei per la valutazione economica della gestione e costituisce strumento conosciuto ai fini della programmazione sanitaria regionale.

Art. 55.

Tutti gli atti degli organi dell'unità sanitaria locale in ordine all'amministrazione e gestione del patrimonio di cui al precedente art. 47 sono compiuti in nome e per conto dei comuni proprietari dei singoli beni.

L'acquisto e l'alienazione dei beni immobili si realizzano secondo la procedura prevista dall'art. 40 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87.

All'acquisto ed all'alineazione dei beni mobili provvede il comitato di gestione dandone comunicazione al comune interessato per le conseguenti variazioni di inventario.

Gli organi dell'unità sanitaria locale, secondo le competenze a ciascuno attribuite, possono disporre una diversa utilizzazione dei beni, fermo restando il vincolo di destinazione alle finalità del servizio sanitario gestito dall'unità sanitaria medesima.

Capo IV

CONTRATTI

Art. 56.

Agli acquisti, alle alienazioni, ai lavori, alle locazioni, agli approvvigionamenti ed agli altri contratti, comunque riguardanti le funzioni ed i servizi dell'unità sanitaria locale, provvede il comitato di gestione, fatta salva la competenza dell'assemblea, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del secondo comma dell'art. 55 della presente legge.

Art. 57.

I contratti devono avere termine certo e durata non superiore a nove anni; non possono prevedere il pagamento di interessi e provvigioni a favore dei fornitori ed imprenditori sulle somme da essi anticipate per l'esecuzione del contratto. Devono, altresì, prevedere l'obbligo per l'aggiudicatario di prestare apposita garanzia; possono prevedere pagamenti in conto forniture e lavori nonché anticipazioni, fino ad un massimo del 30 per cento, previa prestazione di garanzia; non possono prevedere il subappalto, se non previo consenso dell'amministrazione dell'unità sanitaria locale.

Le spese di contratto — ivi compresi gli oneri tributari inerenti allo stesso che per legge non devono gravare sul committente — sono a carico del contraente privato.

L'unità sanitaria locale provvede a termini del n. 8, primo comma, dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, al pagamento delle forniture di beni e servizi entro 90 giorni dal ricevimento della fattura, salvi i casi di contestazione per inadempienze contrattuali da parte dei fornitori.

I contratti relativi alle forniture di beni e servizi non possono essere stipulati con termini di pagamento superiori a quanto previsto dal precedente comma.

Art. 58.

I contratti dell'unità sanitaria locale dai quali derivi un'entrata o una spesa devono essere stipulati, previo esperimento di asta pubblica o licitazione privata o trattativa privata o appalto concorso, con l'osservanza di quanto disposto dai successivi articoli del presente capo.

Per l'aggiudicazione e l'esecuzione di opere pubbliche vale la normativa regionale vigente in materia.

Il comitato di gestione, salvo la riserva prevista in ordine alla competenza dell'assemblea generale, delibera motivamente, su proposta dei competenti servizi, per ciascun contratto o per gruppi di contratti sulla scelta della procedura ritenuta più idonea tra quelle di cui al primo comma del presente articolo al fine di garantire l'economicità, la speditezza della gestione e l'imparzialità, tutelando altresì il principio della concorrenza tra gli imprenditori e della parità di trattamento dei concorrenti.

Il comitato di gestione delibera i capitoli generali sulle condizioni che possono applicarsi indistintamente a determinati tipi di contratti. Delibera, altresì, i capitolati sulle condizioni relative all'oggetto proprio del contratto singolo ovvero di una ristretta categoria di contratti della stessa specie.

Art. 59.

L'asta pubblica è promossa quando l'oggetto del contratto e le condizioni generali e particolari sono stati compiutamente determinati dal comitato di gestione ed a' concorrenti puo essere, pertanto, richiesta la presentazione della sola offerta.

L'asta pubblica è preceduta da un avviso affisso presso la sede centrale dell'unità sanitaria locale. Un estratto di esso è, altresì, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e in tre o più giornali quotidiani a divulgazione nazionale o a larga diffusione locale, almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara.

L'avviso deve contenere, oltre all'oggetto del contratto, le condizioni e prescrizioni per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto, nonché le modalità di aggiudicazione.

Art. 60.

La licitazione privata è promossa quando ricorrono le stesse condizioni di cui al primo comma dell'art. 59 ed ha luogo mediante l'invio, alle ditte e alle persone ritenute idonee, dello schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto, con invito a restituirlo, nel giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo ovvero del miglioramento sul prezzo base, ove questo sia stato stabilito.

Nella lettera di invito alla gara, dovranno, inoltre, essere prefissate le modalità con le quali si procederà all'aggiudicazione.

L'individuazione delle ditte o delle persone da invitare alla gara, è fatta dal comitato di gestione, assicurando la più ampia partecipazione possibile alla gara, di norma con lo stesso atto di cui all'art. 59. Il comitato di gestione si avvale di elenchi distinti per categorie merceologiche, all'uopo predisposti ed aggiornati dai competenti servizi dell'unità sanitaria locale.

Art. 61.

Le gare, sia ad asta pubblica che a licitazione privata, si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera d'invito e sono presiedute ed aggiudicate dal presidente del comitato di gestione o da un suo delegato, membro del comitato, assistito da due testimoni e da un funzionario verbalizzante.

La gara è dichiarata deserta quando non siano state presentate almeno due offerte.

L'aggiudicazione rimane valida anche in mancanza della firma del verbale da parte dell'aggiudicatario.

Il comitato di gestione provvede all'approvazione della gara.

L'eventuale mancata approvazione deve essere adeguatamente motivata.

Le gare, sia ad asta pubblica che a licitazione privata, sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:

1) per i contratti dai quali derivi un'entrata per l'unità sanitaria locale al prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso di asta o nella lettera di invito;

2) per i contratti dai quali derivi una spesa per l'unità sanitaria locale, ferme restando per gli appalti di opere pubbliche le disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 14, e successive modifiche:

a) al prezzo più basso qualora i lavori, la fornitura dei beni e dei servizi che formano oggetto del contratto debbano essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;

ovvero

b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica.

In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nei capitolati d'oneri o nel bando di gara con precisazione di coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

Per i contratti di cui al superiore punto 2, lettera *a*), l'unità sanitaria locale ha facoltà di rigettare, con provvedimento motivato, escludendole dalla gara, le offerte che risultino inferiori per oltre il 15 per cento alla media delle offerte pervenute.

Art. 62.

Le unità sanitarie locali possono procedere a trattativa privata:

1) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non sia stata aggiudicata;

2) per l'acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;

3) per l'acquisto e locazione di immobili;

4) quando l'urgenza degli acquisti, dei lavori e delle forniture di beni o servizi dovute a circostanze imprevedibili da motivare adeguatamente nel provvedimento, ovvero alla necessità di far eseguire le prestazioni a spese e rischio degli imprenditori inadempienti, non consenta l'indugio della pubblica gara;

5) per l'affidamento di studi, ricerche, sperimentazioni e consulenze a persone o ditte aventi alta competenza tecnica e scientifica;

6) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze impreviste, da motivare adeguatamente nel provvedimento per l'esecuzione di lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possono essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi complessivamente il 20 per cento dell'importo del contratto originario;

7) quando trattasi di contratti di importo non superiore a lire 50 milioni, con esclusione dei casi in cui tali contratti rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento dei precedenti lavori, forniture o servizi.

La trattativa privata può avere luogo solo quando siano state interpellate almeno cinque ditte comprese negli elenchi di cui al precedente art 60 e siano pervenute non meno di due offerte nei casi previsti dai punti 1 e 4 e non meno di tre offerte nei caso previsto dal punto 7.

Con esclusione dell'ipotesi prevista al superiore punto 7, la ragione per la quale si è ricorso alla trattativa privata deve risultare dalla deliberazione di cui all'art. 58.

Art. 63.

Per speciali lavori o forniture per la cui esecuzione l'unità sanitaria locale ritenga conveniente avvalersi della collaborazione o dell'apporto di particolari competenze tecniche, scientifiche o artistiche, è ammessa la forma dell'appalto concorso per l'elaborazione del progetto definitivo e per la determinazione delle condizioni di esecuzione.

In tal caso il comitato di gestione, fissate le norme di massima, invita le persone o le ditte ritenute idonee a presentare, entro un termine stabilito, i progetti tecnici e le condizioni alle quali siano disposte ad eseguirle.

Scaduto tale termine, si procede alla scelta del progetto.

Tale scelta è effettuata dal comitato di gestione sentito il parere di una commissione tecnico dallo stesso nominata, tenuto conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacità.

Nel caso che nessuno dei progetti presentati corrisponda alle esigenze per le quali è stato bandito l'appalto concorso, il comitato di gestione da luogo ad altra gara.

Nessun compenso o rimborso spetta alle persone o ditte per l'elaborazione dei progetti presentati.

Nel caso di aggiudicazione si procede alla stipula del relativo contratto, salvo quanto previsto dall'art. 64, quinto comma.

Art. 64.

Il contratto è stipulato dal presidente del comitato di gestione ovvero da un componente dello stesso da lui delegato e ricevuto, ove stipulato in forma pubblico-amministrativa, da un funzionario designato dal comitato di gestione quale ufficiale rogante.

La controparte interviene personalmente o a mezzo di legale rappresentante. In sede di stipulazione ed esecuzione si applicano le norme contenute nell'art. 18 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Il contratto può essere ricevuto anche da un notaio allorquando l'altra parte contraente ne faccia richiesta o nei casi ritenuti opportuni dal comitato di gestione.

I contratti possono essere stipulati, oltre che nei modi sopra indicati:

a) per mezzo di scrittura privata;

b) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando l'altro contraente è una ditta commerciale.

Il verbale di aggiudicazione può tenere luogo di contratto. Tale possibilità deve risultare espressamente nell'invito di gara.

Art. 65.

I contratti ed i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti per i quali occorra pubblicità ed autenticità sono stipulati in forma pubblico-amministrativa e ricevuti dall'ufficiale rogante con le modalità prescritte dalla legge notarile in quanto applicabili.

Tali atti, nonché quelli di cui alla lettera a) del quarto comma dell'art. 64, sono registrati nel repertorio tenuto dall'ufficiale rogante, secondo le relative norme dello Stato.

L'ufficiale rogante cura, altresì gli adempimenti tributari connessi a tutti i contratti dell'unità sanitaria locale.

Art. 66.

Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche in corso d'opera, secondo le norme stabilite dal contratto.

Il collaudo è eseguito dal responsabile del servizio competente e, ove occorra, da estranei appositamente incaricati e muniti della specifica competenza tecnica che la natura dell'affare richiede.

Se l'importo dei lavori o delle forniture non supera lire un milione è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal funzionario responsabile del servizio.

In ogni caso, il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato dalle persone che abbiano diretto o sorvegliato i lavori o che abbiano stipulato o approvato il contratto medesimo

Art. 67.

A garanzia dell'offerta e dell'esecuzione dei contratti le ditte sono tenute a prestare idonee cauzioni.

Si può prescindere dalla cauzione definitiva qualora la ditta contraente sia di notoria solidità, subordinatamente però al miglioramento del prezzo.

La ditta concorrente può essere esonerata dalla prestazione della cauzione provvisoria qualora la medesima vanti nei confronti dell'unità sanitaria locale un credito esigibile non inferiore al 5 per cento dell'ammontare presunto della fornitura o dei lavori.

Art. 68.

Le unità sanitarie locali provvedono in economia, secondo apposito regolamento deliberato dal comitato di gestione, a quei lavori, servizi e provviste, occorrenti ai bisogni periodici o giornalieri, che per la loro natura non possono essere eseguiti o utilmente e convenientemente realizzati con le procedure contrattuali previste dai precedenti articoli.

Il comitato di gestione, in relazione a particolari esigenze dei servizi, può disporre l'esecuzione di lavori in economia per un importo non superiore a lire venti milioni.

I lavori in economia possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili, e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale dell'unità sanitaria locale;

b) a cottimo fiduciario, mediante affidamento ad imprese o persone di nota capacità ed idoneità, previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta utile all'unità sanitaria locale.

L'acquisto di materiali occorrenti all'esecuzione dei sopraindicati lavori deve essere effettuato nel rispetto delle modalità di cui al presente capo IV.

Il comitato di gestione, in relazione alle esigenze dei servizi ed alla particolare natura dei beni o materiali occorrenti ai bisogni periodici o giornalieri, può disporre, per un importo non superiore a lire cinque milioni, che l'approvvigionamento sia effettuato in economia.

Capo V

RESPONSABILITÀ

Art. 69.

Gli amministratori ed i coordinatori dell'ufficio di direzione dell'unità sono responsabili personalmente e solidamente secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato, allorquando:

a) contraggono impegni di spesa ovvero ordinino spese non autorizzate in bilancio e non deliberate nei modi e nelle forme di legge, oppure danno esecuzione a provvedimenti non deliberati ed approvati nei modi predetti o non ancora divenuti esecutivi;

b) non abbiamo ottenuto la ratifica o l'approvazione nei termini di legge di deliberazioni adottate ed eseguite e da essi dichiarate di urgenza o immediatamente esecutive;

c) abbiano disposto ed autorizzato spese in eccedenza alla quota di dotazione dell'unità sanitaria locale, salvo che esse non siano determinate da obiettive esigenze di carattere locale da collegare a fattori straordinari di morbilità accertati dall'assessorato regionale della sanità finanziabili con la riserva di cui al quarto comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 70.

Il presidente ed i componenti dell'assemblea generale sono responsabili, qualora venga attivata la procedura per il controllo degli atti del comitato di gestione prevista dal terzo comma dell'art. 28 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, per i danni derivati alla unità stessa dal non esercizio del controllo di cui all'ultimo comma dell'art. 28 sopracitato entro il termine perentorio dallo stesso previsto.

Art. 71.

Il responsabile del servizio economico-finanziario dell'unità sanitaria locale risponde in proprio quando:

1) violi le disposizioni dei precedenti articoli;

2) abbia dato luogo al pagamento delle spese conseguenti a deliberazioni o atti degli organi dell'unità sanitaria locale, con i quali sono assunti i relativi impegni, nel caso in cui tali deliberazioni o atti non siano divenuti esecutivi ovvero non risultino immediatamente eseguibili.

Art. 72.

I dipendenti delle unità sanitarie locali sono personalmente e solidamente responsabili quando diano corso a spese conseguenti alle deliberazioni o ad atti degli organi dell'unità sanitaria locale con i quali sono assunti i relativi impegni, nel caso che tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi ovvero non risultino immediatamente eseguibili.

I dipendenti dell'unità sanitaria locale sono personalmente e solidamente responsabili per le violazioni di cui agli articoli precedenti quando abbiano dato corso alle stesse.

Gli stessi rispondono personalmente degli atti da essi compiuti nell'esercizio delle attribuzioni esclusivamente inerenti al loro ufficio.

Art. 73.

Il funzionario delegato è responsabile dei pagamenti, delle registrazioni e delle rendicontazioni concernenti i fondi accreditati.

Art. 74.

Chiunque si inserisca senza legale autorizzazione nel maneggio di denaro dell'unità sanitaria locale ne risponde a termine del successivo art. 75.

Art. 75.

Gli amministratori ed i dipendenti dell'unità sanitaria locale rispondono in ogni caso dei danni derivanti all'unità sanitaria locale stessa da violazioni di obblighi di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.

Sono esenti da responsabilità i dipendenti dell'unità sanitaria locale che abbiano agito per un ordine scritto alla cui esecuzione erano tenuti, salvo la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito.

Sono esenti da responsabilità gli amministratori e di titolari dei servizi nel caso di responsabilità esclusiva del dipendente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 72 salvo che sussista colpa grave per quanto si riferisce al loro dovere di vigilanza.

Art. 76.

Gli amministratori ed i responsabili dell'ufficio di direzione e degli altri servizi dell'unità sanitaria locale i quali vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui sono tenuti i titolari degli uffici a essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità, devono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni.

Se il fatto dannoso sia imputabile ad un amministratore la denuncia è fatta a cura del relativo organo collegiale; se esso sia imputabile ai responsabili dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale la denuncia è fatta dal presidente del comitato di gestione; se il fatto dannoso sia imputabile al responsabile di un servizio o di un ufficio l'obbligo di denuncia incombe ai responsabili dell'ufficio di direzione.

Capo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI IN MATERIA DI CONTABILITÀ E DI PATRIMONIO

Art. 77.

Il presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per la sanità, sentito l'assessore regionale per il bilancio e le finanze, adotta disposizioni in ordine alla predisposizione del primo bilancio delle unità sanitarie locali.

Fino all'approvazione del bilancio predetto, l'assemblea generale dell'unità sanitaria locale delibera, su proposta del comitato di gestione, l'esercizio provvisorio ai sensi ed agli effetti del precedente art. 15, secondo un progetto di bilancio che tenga conto per ogni capitolo del limite non superabile della somma degli analoghi stanziamenti previsti nell'ultimo bilancio approvato dagli enti le cui funzioni sono trasferite alle unità sanitarie locali, salvo che non si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge.

Art. 78.

Alle unità sanitarie locali non devono essere imputate situazioni attive o passive, provenienti dalle funzioni di assistenza sanitaria trasferite, anteriori alla data dell'effettivo trasferimento.

Per la gestione delle situazioni pregresse, salvo che si tratti delle situazioni assunte dallo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le unità sanitarie locali provvedono mediante apposite contabilità a stralcio nelle forme previste dalle leggi contabili in vigore per i rispettivi enti erogatori di assistenza.

Le disponibilità finanziarie degli enti di cui al secondo comma derivanti dagli avanzi delle gestioni delle contabilità stralcio devono essere fatte affluire in un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria regionale per essere destinate, nell'ambito regionale, alla copertura dei disavanzi accertati in altre gestioni stralcio relative agli stessi anti.

Qualora al 31 dicembre 1983 le predette gestioni stralcio dovessero rilevare un disavanzo netto, la procedura per la copertura dello stesso sarà definita con provvedimento legislativo.

Art. 79.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 32 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, le unità sanitarie locali sono tenute a fornire alla Regione ogni informazione di natura economico-finanziaria occorrente ai fini della programmazione sanitaria nazionale e regionale ed ai fini della gestione del servizio sanitario secondo modalità di rilevazione fissate dalla giunta regionale.

Le unità sanitarie locali sono tenute, inoltre, a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge nonché di svolgere ogni altra forma di collaborazione nell'interesse reciproco e di quello regionale.

Art. 80.

Allo scopo di consentire l'ottenimento delle migliori condizioni contrattuali, nonché una tendenziale standardizzazione dei prodotti e materiali occorrenti, le unità sanitarie locali possono provvedere all'approvvigionamento in forma associata.

L'assessore regionale per la sanità provvede a far eseguire idonee ricerche di mercato per realizzare una efficace informazione, un corretto indirizzo economico-merceologico ed una gestione più economica ed efficace dell'assistenza sanitaria.

Art. 81.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui ai punti 6 e 7 del primo comma dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le unità sanitarie locali sono tenute ad inviare ai comuni singoli od associati, entro dieci giorni dall'avvenuta esecutività del provvedimento di approvazione, copia del bilancio di previsione e del conto consuntivo, da cui emergono, tra l'altro, le assegnazioni regionali ed i relativi impegni.

I predetti atti, muniti del visto di esecutività, devono essere, altresì, trasmessi nei termini succitati all'assessorato regionale per la sanità.

Art. 82.

Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge si applicano, ove compatibili, le vigenti norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Art. 83.

Per la gestione dei servizi sociali, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6, l'unità sanitaria locale provvede, in relazione alle diverse fonti di finanziamento, a tenere separati i bilanci ed i conti consuntivi della gestione sanitaria e della gestione sociale.

Si applicano al bilancio della gestione sociale tutte le norme di cui alla presente legge.

Per la gestione sociale dovrà accendersi un conto separato di tesoreria da tenere presso il medesimo istituto di credito titolare del servizio di tesoreria per la gestione dei servizi sanitari.

Art. 84.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 aprile 1981

D'ACQUISTO

D'ALIA — IOCOLANO — AVOLA

LEGGE 18 aprile 1981, n. **70**.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, recante norme sul riordino urbanistico edilizio.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 24 *aprile* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La data del 30 settembre 1978 indicata nel primo comma dell'art. 1, al n. 2 dell'art. 2 e negli articoli 5, 7 e 8 della legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, recante norme sul riordino urbanistico edilizio nel territorio della Regione siciliana, è sostituita con quella del 22 ottobre 1980.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 1 della legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, non si applicano qualora i comuni, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano proceduto alla adozione del piano regolatore generale o alla revisione dello stesso, nel caso in cui siano state disciplinate compiutamente con piani attuativi tutte le eventuali situazioni irregolari.

In tale ipotesi la regolarizzazione delle costruzioni è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 5 della predetta legge.

Art. 3.

Il termine previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Dopo l'entrata in vigore della presente legge, i comuni che abbiano già deliberato, ai sensi del primo comma dell'art. 1 della citata legge regionale n. 7 del 1980, sono tenuti ad adottare nuove delibere entro il termine di cui al precedente comma.

Art. 4.

Dopo il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, è aggiunto il seguente altro:

« La deliberazione di cui all'art. 1, primo comma, è, altresì, assunta in presenza di volumetria non inferiore a dodicimila metri cubi per ettaro a prescindere dal numero dei fabbricati e dalla distanza esistente fra gli stessi ».

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, è sostituito dal seguente:

« I proprietari delle costruzioni ricadenti all'interno della perimetrazione prevista dal primo comma del precedente articolo presentano al comune, entro centottanta giorni dalla data in cui diventa esecutiva la delibera di delimitazione, domanda per il rilascio della concessione in sanatoria ».

Art. 6.

Alla fine del secondo alinea del quarto comma dell'art. 2 della legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, sotto la voce: « insediamenti commerciali, direzionali, industriali e turistici », dopo le parole: « costo documentato di costruzione » è aggiunto il seguente inciso: « la predetta maggiorazione del 10 per cento non è dovuta qualora gli insediamenti turistici abbiano ottenuto nulla osta edilizio o licenza edilizia in data antecendente all'entrata in vigore della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, ancorché tali autorizzazioni siano state concesse in applicazione del terzo comma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, ovvero di strumenti urbanistici che riconoscevano a dette iniziative le caratteristiche di impianti produttivi ai sensi del precitato terzo comma dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967 ».

Art. 7.

Nel sesto comma dell'art. 2 della legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, le parole: « 6 milioni » sono sostituite con le altre: « 8 milioni » e le parole: « al quaranta per cento » sono sostituite con le parole: « al 30 per cento ».

Art. 8.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, è aggiunto il seguente altro:

« Ai fini dell'applicazione del presente articolo fra i locali accessori e di servizio degli alloggi di tipo economico, popolare e rurale sono altresì compresi quelli destinati a posto macchina, a deposito attrezzi agricoli e ad uso domestico ».

Art. 9.

Il titolo di proprietà o prova della legittima disponibilità dell'area di cui al n. 3 del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, per il comune di Acquedolci (Messina) e relativamente a costruzioni realizzate su terreno del patrimonio dello Stato può essere presentato entro cinque anni dalla data di presentazione della domanda di sanatoria.

Art. 10.

Alla lettera *e*) dell'art. 3 della legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, l'inciso: « le costruzioni eseguite in violazione dell'art. 15 » deve intendersi: « le costruzioni eseguite in violazione dell'art. 15, lettera *a*) ».

Art. 11.

La lettera *g*) dell'art. 3 della legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, è modificata come segue:

« *g*) le costruzioni sorte in contrasto con i vincoli previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, o posti in essere da strumenti urbanistici sulle aree o edifici interessati, a meno che il consiglio comunale competente per territorio, con delibera assunta dai quattro quinti dei suoi membri, previo parere delle autorità che hanno posto i vincoli, ritenga che non sussista lesione degli interessi pubblici tutelati dai vincoli stessi di carattere paesaggistico, archeologico, storico, artistico ».

Art. 12.

Il termine previsto dall'art. 5 della legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I comuni che abbiano deliberato o deliberino ai sensi del citato art. 5 devono dichiarare con delibera consiliare che nel proprio territorio non esistono agglomerati di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, e del precedente art. 4.

Art. 13.

L'art. 41 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è sostituito con il seguente:

« L'incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, è determinata dai comuni in conformità alle tabelle parametriche regionali approvate con decreto dell'assessore regionale per lo sviluppo economico del 31 maggio 1977, in misura non inferiore alle seguenti percentuali:

a) comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e frazioni degli altri comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti: 20 per cento;

b) comuni con popolazione tra i 10.001 e i 30.000 abitanti: 22,50 per cento;

c) comuni con popolazione compresa tra i 30.001 e i 50.000 abitanti: 25 per cento;

d) comuni con popolazione tra i 50.001 e i 100.000 abitanti: 27,50 per cento;

e) comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti: 35 per cento;

f) insediamenti stagionali di comuni montani e collinari: 25 per cento;

g) insediamenti stagionali di comuni costieri: 35 per cento;

h) insediamenti turistici: 25 per cento;

i) insediamenti artigianali e industriali: 15 per cento.

Gli insediamenti artigianali all'interno dei piani di insediamento produttivo e gli insediamenti industriali all'interno delle aree o dei nuclei industriali sono esonerati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione.

Per gli insediamenti commerciali e direzionali le tabelle parametriche si applicano integralmente.

Nella prima applicazione del presente articolo le percentuali come sopra stabilite sono immediatamente operanti salvo che i comuni non deliberino percentuali superiori a quelle indicate nel presente articolo ».

Art. 14.

L'art. 42 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è sostituito con il seguente:

« Il contributo di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è dovuto da coloro che chiedono la concessione per fabbricati destinati a residenza stabile per uso proprio, quando

questi hanno caratteristiche dell'edilizia economica e popolare e i richiedenti non risultino proprietari di altri immobili, nonché dalle cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa che abbiano i requisiti per accedere a finanziamenti previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia agevolata o convenzionata, ivi comprese quelle che hanno già firmato le convenzioni con i comuni, e da coloro che richiedono la concessione per alloggi aventi le caratteristiche di superficie di cui all'ultimo comma dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Nessun concorso negli oneri di urbanizzazione è dovuto nei casi previsti dalla lettera *b*) del primo comma dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dall'ultimo comma dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Nei casi previsti dal precedente primo comma, gli oneri previsti dall'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono ridotti al 40 per cento rispetto a quelli determinati dai comuni sulla base delle tabelle parametriche approvate con decreto dell'assessore regionale per lo sviluppo economico del 31 maggio 1977 ed in conformità di quanto disposto dal precedente art. 41 e successive modificazioni ».

Art. 15.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 aprile 1981

D'ACQUISTO

FASINO

LEGGE 18 aprile 1981, n. 71.

Proroga dei termini di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, per le industrie ittico-conserviere.

(*Pubblicazione nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 24 *aprile* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di due mesi di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, per la presentazione del programma di adeguamento, ove previsto, alla tabella *c*) della legge 10 maggio 1976, n. 319, è prorogato, per le industrie ittico-conserviere nonché per le acque di eduzione dalle miniere di zolfo, al 15 luglio 1981.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 aprile 1981

D'ACQUISTO

FASINO

(3037)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811670)